

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

N. 2545

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli affari esteri

(DINI)

dal Ministro per la solidarietà sociale

(TURCO)

di concerto con il Ministro dell'interno

(NAPOLITANO)

col Ministro di grazia e giustizia

(FLICK)

col Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica

(CIAMPI)

col Ministro delle finanze

(VISCO)

col Ministro della sanità

(BINDI)

e col Ministro per le pari opportunità

(FINOCCHIARO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 GIUGNO 1997

Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a l'Aja il 29 maggio 1993. Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in tema di adozione di minori stranieri

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i> 3
Relazione tecnica	» 13
Disegno di legge	» 15
Testo della Convenzione	» 29
Traduzione non ufficiale	» 43

ONOREVOLI SENATORI. - 1. Il Governo ritiene assai opportuno che anche il nostro Paese ratifichi la Convenzione de l'Aja del 29 maggio 1993 per la tutela dei bambini e la cooperazione nell'adozione internazionale.

Tale Convenzione infatti presenta rilevanti aspetti positivi a tutela dei minori stranieri da adottare:

perchè lega, molto opportunamente, l'attività per l'adozione internazionale alla attività di cooperazione internazionale stimolando interventi di sostegno e promozione di migliori condizioni di vita dei bambini stranieri al fine di rendere possibile il loro permanere nel proprio naturale ambiente sociale di vita;

perchè consente l'adozione internazionale solo nel caso in cui il minore sia dichiarato adottabile dall'autorità competente del suo Stato e questa stessa autorità constati che l'adozione corrisponde all'interesse del minore poichè non risulta possibile il suo affidamento nel Paese di origine;

perchè rende trasparenti i percorsi e le pratiche dell'adozione internazionale, eliminando l'inaccettabile sistema del «fai da te» da parte degli aspiranti all'adozione che autorizza un selvaggio mercato delle adozioni: si assicurano così maggiori garanzie ai minori adottabili considerati soggetti di diritto e non merce e si sottraggono gli adulti desiderosi di adottare alle pretese di intermediari non sempre limpidi nella loro azione;

perchè delinea un itinerario adottivo più preparato, più sostenuto prima e dopo l'inserimento del bambino, più cosciente delle difficoltà del trapianto di un bambino non solo da una famiglia ad un'altra ma anche da un ambiente culturale e sociale ad un altro totalmente diverso;

perchè radica l'adozione internazionale su fondamentali principi etici, imponendo che i consensi dei genitori naturali o dei parenti del minore devono essere liberi, informati, non indotti da alcun tipo di compenso ed affermando che nessuno può trarre arricchimenti illeciti, finanziari o di altra natura, dall'attività svolta per la realizzazione di una adozione internazionale;

perchè comporta una maggiore uniformità delle procedure fra gli Stati e una reale collaborazione internazionale, assicurando così una adozione di migliore qualità.

2. Una legge di mera ratifica della Convenzione non sarebbe però sufficiente. Per rendere veramente operanti nel nostro ordinamento le disposizioni di detta Convenzione è indispensabile raccordarne i principi normativi con il vigente ordinamento italiano, determinando nuove procedure, chiarendo alcuni percorsi e competenze che la Convenzione lascia alla libera specificazione da parte degli ordinamenti giuridici degli Stati contraenti, individuando nuove strutture d'intervento con una sostanziale indispensabile revisione del procedimento di adozione internazionale quale era stato disciplinato dalla legge 4 maggio 1983, n. 184.

Per questo, contestualmente alla ratifica, si è ritenuto opportuno modificare il titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184.

Il presente disegno di legge - proprio per la delicatezza della materia trattata che implica la collaborazione di diversi soggetti pubblici e privati, a livello nazionale e a livello locale - è stato elaborato da un gruppo di esperti appartenenti alle diverse amministrazioni centrali dello Stato interessate, nonché alle regioni. Sono state anche coin-

volte associazioni che operano nel settore minorile e gli enti autorizzati che già oggi proficuamente lavorano nel settore dell'adozione internazionale. Si sono così utilizzate appieno le esperienze già maturate e le proposte migliorative nate da tali esperienze, delineando un itinerario per l'adozione che sembra poter pienamente assicurare alle procedure adozionali sul piano internazionale, trasparenza, rapidità, efficacia.

3. Le linee-guida su cui ci si è mossi per delineare la nuova disciplina della adozione internazionale sono state le seguenti:

a) si è innanzitutto voluto sottolineare, in attuazione dei principi della Convenzione dell'ONU sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, di cui alla legge 27 maggio 1991, n. 176, che anche l'adozione internazionale è in funzione esclusivamente dell'interesse del bambino. Il giusto, nobile desiderio di tanti adulti di aprire il proprio nucleo familiare all'accoglienza di un figlio può essere appagato solo se il bambino straniero è nel suo Paese privo di un valido nucleo familiare e se comunque non potrà trovare nel suo Paese un altro ambiente familiare capace di assicurargli quanto necessario per crescere in completezza umana. Se non si ancorasse l'adozione internazionale a questo fondamentale principio etico si realizzerebbe nel settore minorile un nuovo colonialismo, ancor più inaccettabile che quello del passato, perchè sfrutterebbe i bambini, e la miseria di tante famiglie, solo per appagare i desideri degli adulti economicamente provveduti delle nazioni cosiddette sviluppate.

I bambini dei Paesi eufemisticamente definiti in via di sviluppo non possono avere minori diritti dei bambini del mondo occidentale: per un fondamentale principio etico che è divenuto anche un principio giuridico attraverso la ratifica della Convenzione dell'ONU del 1989 - agli uni e agli altri devono essere riconosciuti e garantiti eguali diritti sottraendoli tutti a possibili sfruttamenti da parte di adulti.

Un reale aiuto alle difficoltà dell'infanzia in Paesi poveri passa principalmente attraverso forme di seria cooperazione internazionale e attraverso forme di sostegno a distanza che opportunamente si vanno sviluppando pur se impropriamente vengono presentate sotto la equivoca denominazione di «adozioni a distanza».

L'adozione internazionale - che non va scoraggiata ma sorretta - è opportuna e necessaria a tutela di molti minori in gravi difficoltà solo quando ipotesi di soluzione dei problemi di quel ragazzo si sono dimostrate impraticabili nel suo Paese di origine: perciò si è ribadito che, per l'Italia, presupposto ineliminabile dell'adozione internazionale è la situazione di abbandono del bambino straniero (un abbandono che può essere anche determinato dalla esplicita volontà dei genitori biologici di non volersi più occupare del figlio); perciò si è sancito che l'adozione nel nostro Paese può avere solo effetto legittimante; perciò si è ritenuto opportuno che i servizi nella loro attività informativa e formativa degli aspiranti all'adozione indichino anche altre forme di solidarietà praticabili nei confronti di minori in situazione di difficoltà;

b) si è ritenuto contrastante con i principi generali dell'ordinamento giuridico italiano, e comunque non opportuna, l'ipotesi di affidare tutta l'attività adozionale ad una autorità amministrativa, degiurisdizionalizzando il relativo procedimento. Pur accentuando l'intervento amministrativo e sociale di preparazione, di accompagnamento e di sostegno degli aspiranti genitori e del minore adottato, si è ritenuto che dovesse essere mantenuto nel percorso adottivo l'intervento del giudice in alcuni momenti salienti della procedura adozionale (la valutazione dell'idoneità, che è prodromica al mutamento di *status*; la decisione terminale attributiva della rilevanza nell'ordinamento giuridico italiano dello *status* di genitore adottivo per gli adulti e di figlio adottivo per il minore; la valutazione della conformità all'ordine pubblico nell'interesse del minore della adozione pronunciata all'estero; la

eventuale revoca di una adozione o di un affidamento preadottivo non riusciti). Ciò perchè nel nostro ordinamento la costituzione di un nuovo *status* familiare è sempre opera del giudice e perchè al giudice è attribuita dal nostro ordinamento la tutela della personalità del minore e dei suoi diritti e quindi anche la garanzia che il diritto ad una valida famiglia sostitutiva sia pienamente attuato. Inoltre, se l'adozione internazionale fosse concepita come mera attività amministrativa e l'adozione nazionale restasse giurisdizionale, come è inevitabile anche per gli aspetti ablativi della potestà genitoriale e del rapporto di filiazione naturale che essa comporta, si profilerebbe non solo una violazione della Convenzione dell'ONU del 1989 (che prevede una parità di trattamento e di garanzie per il bambino italiano e per quello straniero) ma anche una palese violazione della Costituzione italiana perchè la disparità di trattamento non sarebbe ancorata ad alcun principio di ragionevolezza.

È possibile, senza forzature, mantenere questo inderogabile principio del nostro ordinamento. La Convenzione de l'Aja, all'articolo 22, prevede che le funzioni attribuite dalla Convenzione all'autorità centrale possano essere adempiute, sulla base delle leggi dello Stato, da altre autorità pubbliche. Ed è sintomatico che l'articolo 23, nel determinare l'autorità che deve svolgere una funzione di certificazione della adozione, usa il termine «Autorità competente dello Stato contraente» e cioè un termine di carattere generale non più espressamente riferito alla autorità centrale o ad altri soggetti da questa delegati. Ed è in proposito da rilevare che, nel rapporto esplicativo allegato alla Convenzione (punto 406), espressamente si riferisce che in un primo momento era stato proposto di attribuire all'autorità centrale le funzioni in questione e che la proposta non venne accettata perchè tale attribuzione poteva essere fonte di conflitti di potere in quanto un'autorità amministrativa non può controllare il lavoro dei tribunali:

si è perciò inteso lasciare gli Stati contraenti liberi di stabilire, in conformità con l'ordinamento giuridico interno, se autorità competente debba essere un'autorità amministrativa o un'autorità giudiziaria;

c) deve essere riconosciuto - come ha posto in chiara evidenza la dottrina che si è occupata degli aspetti psicologici e sociologici dell'adozione internazionale - che l'adozione di un bambino in un Paese diverso da quello in cui è nato comporta per lui un cambiamento personale e relazionale più marcato di quello che deve affrontare un bambino adottato nel suo stesso Paese. Egli infatti non solo deve stabilire legami che se pur potenzialmente migliori dei precedenti, sono per lui «nuovi», e quindi poco prevedibili e controllabili, ma deve anche cambiare, per sentirsi appoggiato e approvato, i punti di riferimento (valori, abitudini, schemi di comportamento appresi) che gli avevano permesso di assumere un comportamento in grado di soddisfare, sia pur limitatamente, le sue esigenze. Non raramente poi, nell'adozione internazionale, il bambino vede troncato un legame affettivo non interrotto: in molti Paesi, da cui provengono questi bambini, sono gli stessi genitori che accettano l'adozione, anche legittimante, non potendo più provvedere al loro sostentamento e non trovando nel Paese di origine alternative valide. È comprensibile che le problematiche conseguenti a questa perdita - solitamente poco o per nulla preavvisata - si vengano ad aggiungere nel bambino alle altre e che, in conseguenza, egli possa avere difficoltà aggiuntive, non solo per la fragilità conseguente alle sue precedenti esperienze negative, ad affrontare e superare il complesso itinerario di trapianto. Il bambino che cambia Paese deve pertanto essere inserito presso i genitori adottivi particolarmente capaci, psicologicamente e pedagogicamente: perchè ha bisogno di sostegno in questo difficilissimo momento di trasformazione della sua vita e delle sue abitudini; di aiuto nell'inserimento

in una realtà del tutto nuova e spesso per lui conturbante; di aiuto non tanto a «lasciare dietro le spalle» la sua esperienza precedente ma piuttosto a non perdere ciò che in essa ha appreso e costruito; di sostegno per elaborare le eventuali sofferenze che il distacco dall'ambiente, e a volte dalla famiglia, gli ha procurato. È pertanto indispensabile - per la buona riuscita dell'adozione internazionale - che sia effettuata una significativa attività di preparazione alle problematiche internazionali e alle dinamiche familiari e sociali che questo tipo di adozione comporta; che gli aspiranti genitori adottivi siano sostenuti adeguatamente sia nel momento dell'incontro con il bambino straniero che del suo inserimento nel nuovo nucleo familiare; che essi, e il bambino, siano particolarmente sorretti nel momento del rientro nel territorio nazionale per realizzare una adeguata integrazione del bambino adottato nel nuovo contesto sociale. L'esperienza di questi anni dimostra che alcuni drammatici fallimenti di adozioni internazionali sono conseguenza di insufficiente preparazione e sostegno della coppia adottante nelle procedure adottive e nell'inserimento del bambino.

Una particolare attenzione è stata perciò dedicata nel disegno di legge a questa fondamentale funzione di sostegno che deve essere svolta sia dai servizi dell'ente locale che dagli enti autorizzati durante tutto il percorso adozionale ed anche dopo la pronuncia di adozione;

d) in attuazione di una generale linea di tendenza favorevole ad un ampio decentramento delle competenze politiche, amministrative e sociali si è preferito non accentrare tutte le funzioni amministrative nell'organo designato a svolgere i compiti indicati dall'articolo 6 della Convenzione (autorità centrale). Tale organo, denominato Alta Commissione per le adozioni internazionali viene costituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, e svolge in prevalenza funzioni di raccordo e di coordinamento. La preparazione, la valutazione e l'accompagnamento degli aspiranti genitori

adottivi, nonché l'espressione dell'opportunità di procedere all'adozione, sono state attribuite ad organismi (servizi o enti autorizzati) che operano nello stesso territorio dove le coppie risiedono. Oltretutto, solo localmente si può attuare seriamente un progetto di una adozione internazionale che sia più preparata e riempita di contenuti e in cui nel contempo gli adottanti siano meglio informati, seguiti, sostenuti e accompagnati. È impensabile - politicamente, socialmente, sul piano dell'efficienza e dei costi - che una simile complessa attività sia svolta da un'unica agenzia pubblica centralizzata, lontana dalle persone interessate. Anche le regioni, nell'ambito delle proprie competenze, devono essere coinvolte per assicurare una effettiva attuazione dei principi della Convenzione;

e) si è ritenuto indispensabile assicurare al bambino straniero adottato nel nostro Paese tutti i diritti e tutte le opportunità che sono assicurate al minore italiano che va in adozione. Lo esige tanto la Convenzione dell'ONU sui diritti del fanciullo, resa esecutiva nel nostro ordinamento, quanto la nostra Carta costituzionale.

Devono pertanto valere anche per l'adozione internazionale gli stessi criteri di idoneità dei genitori adottivi previsti per l'adozione nazionale, non essendo ammissibile che, per i bambini che provengono da altri paesi, possano essere richieste minori garanzie. Oltre tutto l'adozione internazionale è una adozione assai più difficile di quella nazionale, perchè è necessario sapere affrontare complesse problematiche connesse al mutamento culturale e sociale e non infrequentemente alla diversità razziale.

Non si ignora che esiste attualmente un ampio dibattito tendente a modificare i criteri di determinazione degli aspiranti all'adozione sia in ordine all'età sia in ordine allo *status* di essi. Si è ritenuto opportuno evitare di affrontare - peraltro impropriamente in questa sede che è di mera ratifica e attuazione della Convenzione dell'Aja - questa problematica: cioè, oltre

tutto, avrebbe resa più difficile una rapida entrata in vigore del nuovo regime che appare invece urgente per disciplinare un settore oggi assai confuso e in cui notevoli sono gli abusi a danno dei diritti dei minori. Si è pertanto usata una formula «i cittadini italiani che hanno requisiti richiesti dalla legge» che assicura, come doveroso, l'omogeneità di trattamento tra tutti i bambini adottabili, italiani e stranieri, e lascia impregiudicata la possibilità di un eventuale mutamento dei criteri nella sede sua propria che non può che essere quella della modifica della legge sulla adozione.

Nè può ritenersi che una diversa disciplina dei criteri di idoneità per la sola adozione internazionale sia necessaria per consentire a molti bambini in condizione di deprivazione di avere finalmente una famiglia. Anche in questo settore vi è un forte esubero di coppie aspiranti all'adozione nei confronti dei bambini adottabili: negli anni 1984-1992 vi sono stati, contro 68.808 domande di adozione internazionale, solo 15.460 provvedimenti di affidamento preadottivo. Ed anche nel periodo 1990-94, in cui maggiore è stato l'afflusso di bambini stranieri da adottare, la percentuale delle adozioni sulle coppie disponibili è stata sempre di segno negativo nel senso che si è riscontrato solo un 40,72 per cento di adozioni sulle richieste effettuate e un 54,88 per cento di adozioni sulle coppie dichiarate idonee. È anche da aggiungere che il numero di bambini stranieri da adottare non aumenterà negli anni futuri ma diminuirà, poiché molti Stati di provenienza di bambini adottivi privilegiano oggi, in attuazione delle direttive dell'ONU, l'adozione negli stessi Paesi di origine dei bambini e stanno introducendo misure per stroncare gli illeciti traffici che finora si sono impunemente sviluppati.

Una simile decisione è pienamente compatibile con i principi della Convenzione da ratificare. La dizione usata dall'articolo 2 della Convenzione, «da parte di coniugi o di una persona» singola, infatti, non impone ai legislatori nazionali entrambe le soluzio-

ni: la congiunzione disgiuntiva «o» può essere una disgiunzione di differenziazione o di opposizione non una congiunzione sommativa dei due termini. In realtà la Convenzione ha voluto lasciare ai singoli Stati piena autonomia legislativa sul punto. È egualmente significativo il fatto che la Convenzione non fissa per gli adottanti alcun limite di età: appare evidente che, anche in questo caso, il patto sottoscritto intende non imporre un limite unico inaccettabile per nazioni con tradizioni, culture, abitudini diverse ed ha invece voluto rinviare alla libera determinazione dei singoli ordinamenti giuridici. Una simile interpretazione è avvalorata dal fatto che l'articolo 5, lettera *a*), della Convenzione attribuisce esclusivamente alle autorità degli Stati di accoglienza del minore la competenza in materia di valutazione della capacità dei soggetti aspiranti all'adozione: appare evidente come la determinazione dei criteri attributivi della idoneità non possa che essere affidata agli ordinamenti degli Stati riceventi che hanno piena competenza ad autodeterminarsi, sempre nell'interesse esclusivo del minore. È infine da rilevare che la Corte costituzionale ha già chiarito - in relazione alla Convenzione di Strasburgo - che la norma pattizia non impone, ma solo dà la facoltà al legislatore nazionale di ammettere l'adozione anche da parte di un singolo (sentenza 9-16 maggio 1994, n. 183) e a questo insegnamento si è uniformata la Corte di cassazione con la sentenza 21 luglio 1995, n. 7950.

Si è inoltre previsto che il minore straniero che entra in Italia sulla base di un provvedimento straniero di adozione o di affidamento a scopo di adozione goda, fin dal momento del suo ingresso in Italia, di tutti i diritti attribuiti al minore italiano in affidamento familiare anche se acquisterà la cittadinanza italiana, come è ovvio, solo a seguito della trascrizione del provvedimento di adozione nei registri dello stato civile (articolo 34, che si propone di inserire nella legge n. 184 del 1983);

f) si è inteso, con la nuova disciplina dell'adozione internazionale, attuare compiutamente anche in questo settore il principio generale che pervade l'ordinamento giuridico internazionale ed anche italiano secondo cui l'interesse del minore deve essere considerato come prioritario e prevalente nei confronti degli interessi di altri soggetti (basta in proposito ricordare l'articolo 3 della Convenzione dell'ONU del 1989, la nostra Carta costituzionale che pone l'obiettivo della tutela della gioventù come impegno fondante della nostra comunità; le molte sentenze della Corte costituzionale che hanno esplicitamente posto come canone di interpretazione della normativa vigente in materia minorile proprio l'interesse del minore). Pertanto:

1) per sottolineare che l'adozione è funzionale a risolvere un problema del minore in difficoltà, e non un diritto di un adulto a un bambino, si è previsto che gli aspiranti all'adozione presentino una mera dichiarazione di disponibilità all'adozione internazionale: non si tratta di una domanda in senso tecnico giuridico, radicata perciò su un diritto al figlio e implicante un diritto all'impugnazione ove non sia accolta;

2) il bambino straniero adottato nel nostro Paese ha interesse ad entrare nella sua nuova famiglia con tutti i diritti e tutte le relazioni proprie del figlio legittimo, così come avviene per tutti i bambini italiani adottati: oltretutto in una adozione internazionale non ha molto senso consentire la permanenza di rapporti giuridici con figure genitoriali che, data la distanza, sono sostanzialmente assenti psicologicamente, pedagogicamente ed anche affettivamente per il minore e che nulla in realtà possono sapere della sua evoluzione. La Convenzione dell'Aja, dovendo disciplinare situazioni di Paesi con sistemi giuridici molto diversi, prevede due diversi tipi di adozione, una avente effetti legittimanti e una no. Ma non esclude - anche in questo caso - che in un Paese che effettui la ratifica sia ammesso solo un tipo di adozione ed in particolare

l'adozione avente effetti legittimanti. È indicativo in proposito l'articolo 27 della Convenzione che prevede, sia pure ad alcune condizioni, che una adozione pronunciata nel Paese di origine del bambino come adozione non legittimante assuma nel Paese ricevente valore di adozione legittimante. Si è pertanto stabilito (articolo 33) che l'autorità italiana non convenga sull'opportunità di procedere all'adozione quando essa non abbia nel Paese di origine effetti legittimanti ovvero non sussistano quelle condizioni previste dall'articolo 27 della Convenzione che rendono possibile la sua conversione in adozione legittimante;

3) la Convenzione (articolo 24) opportunamente prevede che il riconoscimento dell'adozione pronunciata in uno degli Stati firmatari possa essere rifiutato da uno degli Stati contraenti quando sia « manifestamente contraria all'ordine pubblico, tenuto conto dell'interesse superiore del minore ». Viene così previsto e imposto dalla Convenzione un provvedimento ulteriore - di ovvia competenza dell'autorità giudiziaria - che non sarà costitutivo dell'adozione, perchè essa è già stata pronunciata dall'autorità straniera, ma sarà accertativo e dichiarativo della conformità dell'adozione pronunciata all'ordine pubblico interno. E giustamente la Convenzione non si riferisce alla generica nozione di ordine pubblico recepita dall'articolo 31 delle nostre disposizioni sulla legge in generale, ma ancora la nozione di ordine pubblico ha l'obiettivo di tutelare l'interesse superiore del minore. Il richiamo dell'articolo 24 a tale interesse non costituisce un requisito aggiuntivo ma implica un chiarimento in ordine ai motivi (di ordine pubblico) che possono fondare il rifiuto. Dai lavori preparatori della Convenzione emerge con chiarezza questo intento: in un primo momento fu proposto di escludere la possibilità di rifiutare il riconoscimento ma questa posizione radicale fu respinta a larga maggioranza; si propose quindi di consentire il rifiuto del riconoscimento solo se manifestamente contrario all'ordine pubblico e all'interesse superiore

del minore con il preciso intento di prevedere due motivi di rifiuto applicabili cumulativamente nel senso che mancando uno solo dei due motivi il rifiuto non poteva essere pronunciato: ma anche questa proposta non venne accettata. Fu così approvata la formula finale.

Nel presente disegno di legge si è pertanto (articolo 34, comma 4) specificata ulteriormente la nozione di ordine pubblico alla luce dell'interesse del minore escludendo che possa essere riconosciuta un'adozione pronunciata all'estero; ove gli adottanti non presentino i requisiti di idoneità e capacità previsti dalla legge italiana; ove non siano state rispettate le indicazioni contenute nella dichiarazione di idoneità; ove non sia possibile la conversione in adozione legittimante; ove l'adozione o l'affidamento non siano intervenuti tramite l'ente autorizzato; ove l'inserimento del minore nella famiglia adottiva si è manifestato contrario al suo interesse;

g) si è ritenuto essenziale, per assicurare parità di condizioni a tutti i cittadini, e non premiare eventuali frodi alla legge, che il cittadino non possa liberamente sottrarsi al regime giuridico del suo Paese optando per quell'ordinamento giuridico che sia per lui più conveniente. La disposizione della Convenzione (articolo 14) - secondo cui le persone, anche se cittadini di altro Stato, che siano abitualmente residenti in uno Stato contraente, possono rivolgersi all'autorità centrale dello Stato in cui risiedono abitualmente ed essere perciò soggette alla disciplina giuridica vigente in questo Stato - potrebbe, attraverso una elezione di residenza abituale fittizia, consentire facili elusioni alla disciplina giuridica italiana in materia di adozione internazionale. Per garantire che la residenza abituale sia una residenza effettiva, e non solo costruita per eludere la legge, si è proposto di richiedere che la residenza abituale del cittadino italiano all'estero debba risultare dall'iscrizione all'estero all'anagrafe degli italiani residenti

(AIRE), il registro dei residenti italiani e durare da almeno due anni;

h) si è ritenuto opportuno - a garanzia di coloro che generosamente danno la loro disponibilità ad adottare un bambino straniero - riconoscere agli aspiranti all'adozione internazionale alcuni diritti.

Innanzitutto il diritto ad una procedura rapida: se non è possibile assicurare rapidamente un bambino, perchè questo non è nella disponibilità dell'autorità italiana, si assicura che almeno la pronuncia sulla idoneità avvenga in tempi ragionevoli (massimo nove mesi).

Poi il diritto - nel caso in cui la legislazione straniera imponga agli adottanti un periodo di permanenza all'estero - di ottenere in Italia un congedo dal lavoro sia pure non retribuito.

Il diritto ancora di ottenere una astensione obbligatoria dal lavoro anche se il minore ha superato i sei anni di età dato che l'inserimento del ragazzo adottato in un Paese straniero richiede nei primi tempi un'assistenza particolare da parte dei nuovi genitori. Infine il diritto a detrarre dall'imponibile IRPEF, nella misura del 50 per cento, i costi sostenuti per l'espletamento delle procedure d'adozione. Se infatti possono essere detratti i costi per l'inseminazione artificiale non si comprende perchè non debbano essere anche detratti i costi documentati per l'adozione internazionale.

4. Non tutte le adozioni internazionali potranno essere effettuate con paesi che hanno ratificato la Convenzione dell'Aja: allo stato non sono molti i Paesi ratificanti anche se deve auspicarsi che diventino sempre di più.

Con Paesi non ratificanti è auspicabile che l'Alta Commissione per le adozioni internazionali promuova quanto prima accordi bilaterali o plurilaterali, sulla base di principi della Convenzione e per assicurare una corretta adozione internazionale. Questi accordi, espressamente previsti dalla presente legge, avranno valore vincolante: si eviterà così l'inconveniente, verificatosi con l'at-

tuale disciplina, di consentire anche con i Paesi firmatari degli accordi forme concorrenziali di adozione internazionale sganciate dai principi e dalle garanzie previste negli accordi.

Resteranno comunque, perlomeno nei prossimi anni, molti Paesi che hanno bambini in situazione di abbandono e bisognosi di essere inseriti in una famiglia adottiva e che non hanno nè sottoscritto la Convenzione dell'Aja nè stipulato accordi bilaterali con l'Italia.

Si prospettano, e si sono in effetti concretamente avanzate, due tesi per risolvere il problema.

Quella più rigorosa prevede il divieto di dichiarare efficace in Italia una adozione pronunciata in un Paese non aderente alla Convenzione e non firmatario di accordi bilaterali: ciò per evitare che si instauri nel nostro Paese un doppio binario che preveda - accanto ad adozioni più preparate, sostenute, vagliate e radicate su seri accertamenti sulla situazione del bambino nel suo Paese - altre adozioni meno controllate e quindi a maggior rischio per il bambino. Ma una simile assoluta rigidità priverebbe molti bambini bisognosi di un ambiente familiare di un istituto giuridico utile per loro come quello dell'adozione e nel contempo contrarrebbe di molto le adozioni internazionali finendo con il dimostrare uno sfavore nei confronti di questo istituto che non appare giustificato.

L'altra tesi è quella di consentire un doppio regime: quello di una adozione garantita attraverso gli accordi interstatuali e quello di una adozione che possa essere effettuata senza una disciplina di garanzia come quella delineata dalla Convenzione. Ma questa tesi finisce con il sancire un inaccettabile doppio regime che assicura ad alcuni bambini garanzie, e diritti, che ad altri bambini vengono negati sia nel momento della pronuncia dell'adozione, sia nel momento dell'inserimento nella sua nuova famiglia.

Si è pertanto ritenuto opportuno imboccare una strada intermedia tra le due contrapposte tesi: si è così sancito (articolo 36)

che anche l'adozione pronunciata in un Paese non aderente alla Convenzione nè firmatario di accordi bilaterali possa essere dichiarata efficace come adozione in Italia a condizione che sia accertata la condizione di abbandono del bambino o vi sia il consenso dei genitori ad una adozione avente effetti legittimanti; che gli adottanti abbiano ottenuto il decreto di idoneità e le procedure siano state effettuate con l'intervento dell'Alta Commissione e di un ente autorizzato; che siano state rispettate le indicazioni contenute nel decreto di idoneità.

5. Si è ritenuto opportuno delineare l'Alta Commissione per le adozioni internazionali come un organismo snello e di coordinamento dell'attività dei vari Ministeri interessati all'adozione internazionale.

Non è sembrato opportuno affidare all'Alta Commissione una gestione diretta delle adozioni, la scelta e la valutazione delle coppie, la revoca degli affidamenti a scopo adottivo, l'approvazione della proposta di abbinamento che avviene all'estero. È infatti impensabile che un ufficio centralizzato (a meno di diventare un ufficio mastodontico e assai burocratizzato) possa realmente seguire specificatamente tutte le adozioni e procedere tempestivamente a tutti gli adempimenti necessari. Alla Commissione sono state conferite importanti funzioni in materia di programmazione, di coordinamento, di sviluppo e di raccordo con le autorità straniere. Si è così precisato che compete a detta Alta Commissione la collaborazione con le competenti autorità centrali straniere per la migliore attuazione dell'adozione internazionale; la promozione di accordi bilaterali; l'autorizzazione agli enti e la vigilanza su essi; la promozione della cooperazione fra tutti soggetti che operano nel campo della adozione internazionale; lo sviluppo di iniziative di formazione; l'autorizzazione all'ingresso; la conservazione degli atti. E si è previsto anche una sua funzione nella promozione di una equilibrata presenza degli enti autorizzati su tutto il territorio

dello Stato per garantire a tutti i cittadini pari opportunità adozionali.

Si è anche preferito costituire l'Alta Commissione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, poichè essa deve necessariamente svolgere un compito di coordinamento di più Ministeri che hanno competenze in questa materia: il Ministero degli affari esteri non solo per la stipulazione di convenzioni bilaterali ma anche per la documentazione necessaria per l'ingresso del minore in Italia e per i controlli consolari sullo svolgimento delle adozioni all'estero nonchè per coordinare adozione internazionale e iniziative di cooperazione; il Ministero dell'interno per il permesso di soggiorno e gli indispensabili controlli doganali; il Ministero di grazia e giustizia perchè nel corso delle procedure adozionali sono impegnate le strutture giudiziarie minorili; il Ministero per la solidarietà sociale per la generale funzione sociale di protezione delle gioventù e per le sue specifiche competenze in materia di tutela dei minori stranieri. Inoltre l'Alta Commissione non può che raccordarsi con le regioni che hanno funzioni di indirizzo nella materia assistenziale e quindi sui servizi degli enti locali che hanno, nella materia dell'adozione, una rilevantissima funzione: un simile raccordo è più facilmente realizzabile anche attraverso la Conferenza Stato-regioni

6. Nelle procedure adozionali di bambini cittadini di altri Stati è fondamentale il ruolo affidato agli enti autorizzati. L'articolo 39-*quater*, che si propone di inserire nella legge n. 184 del 1983, stabilisce, sulla base anche delle direttive della Convenzione che si intende ratificare, le caratteristiche di tali enti prevedendo che non debbano avere fini di lucro e assicurare una gestione contabile trasparente, che non debbano avere pregiudiziali discriminazioni nei confronti delle persone che intendono adottare, che dispongano di adeguata struttura organizzativa in Italia e nei Paesi in cui intendono operare, che utilizzino l'apporto di professionisti in campo sociale, giuridico e psicologico iscritti ai relativi albi professionali.

7. Si è prevista anche una specifica ipotesi di reato per chi svolga pratiche di adozione internazionale senza avere previamente ottenuto l'autorizzazione da parte dell'Alta Commissione.

8. Il disegno di legge delinea anche le procedure e gli strumenti per una corretta attuazione della adozione internazionale. Le linee seguite sono le seguenti.

L'articolo 29 prevede che la dichiarazione di disponibilità all'adozione internazionale sia presentata al tribunale per minorenni che la trasmette in copia ai servizi degli enti locali. Non sono stati individuati questi servizi dato che sono diverse le realtà locali: sarebbe opportuno che la legge-quadro sui servizi o leggi regionali prevedano all'interno dei servizi territoriali *équipes* qualificate per l'adozione e l'affidamento familiare.

Sono indicate nello stesso articolo le funzioni informative e formative, di chiarimento e di sostegno, di valutazione e di orientamento che detti servizi sono chiamati a svolgere, nonchè l'obbligo per essi di riferire l'esito della loro attività al tribunale per i minorenni.

L'articolo 30 individua l'attività che il tribunale per minorenni deve svolgere al fine di riconoscere o non l'idoneità ad adottare. Si prevede che la dichiarazione di idoneità sia una dichiarazione ampiamente motivata e mirata nel senso di indicare anche le caratteristiche del o dei minori di cui gli aspiranti all'adozione potrebbero prendersi cura. Si prevede altresì una durata temporale del decreto di idoneità perchè le situazioni possono modificarsi nel tempo, e la possibilità di ricorso per cassazione del decreto di idoneità o di quello di inidoneità o del decreto di revoca, assicurando così un controllo sulla legalità dei provvedimenti del tribunale per i minorenni

L'articolo 31 dispone, in attuazione del principio della Convenzione, che l'adozione possa essere effettuata solo attraverso un ente autorizzato e specifica le funzioni di

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

preparazione e di sostegno e i poteri rappresentativi e certificativi di tali enti.

L'articolo 32 specifica le funzioni dei consolati italiani all'estero e l'articolo 34 disciplina l'attività del tribunale per i minorenni dopo la pronuncia all'estero del prov-

vedimento di adozione o di affidamento familiare e il suo controllo sulla conformità all'ordine pubblico del provvedimento straniero. L'articolo 37 disciplina più compiutamente l'attività di informazione in materia di adozione.

RELAZIONE TECNICA

Al fine di rendere operative le disposizioni previste dalla Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione internazionale in materia di adozione, firmata a l'Aia il 29 maggio 1993 e relative norme di attuazione che modificano la legge 4 maggio 1983, n. 184, viene prevista la costituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, dell'Autorità centrale per le adozioni internazionali, presieduta da un magistrato e composta da rappresentanti di diverse Amministrazioni dello Stato.

Poichè l'Autorità si avvale delle strutture della Presidenza del Consiglio, del personale dei ruoli della stessa Presidenza del Consiglio e di altre Amministrazioni dello Stato, i relativi oneri vengono limitati ai sottoindicati articoli e sono così suddivisi:

articolo 38, comma 2: si richiede l'utilizzo di due esperti per sei mesi nell'anno 1997 e, per un anno, a decorrere dal 1998 (lire 100 milioni x 2 persone = lire 200 milioni);

articolo 39: per assicurare il funzionamento e le attività operative dell'Autorità, sono previste le seguenti spese: partecipazione italiana a convegni e missioni in Italia e all'estero, (lire 700 milioni per l'anno 1997 e lire 1.400 milioni a decorrere dal 1998); organizzazione per promuovere le iniziative di cooperazione internazionale e la stipula di accordi: (lire 300 milioni nell'anno 1997 e lire 600 milioni a decorrere dal 1998);

traduzione della documentazione in lingua estera (lire 500 milioni nell'anno 1997 e lire 1000 milioni a decorrere dal 1998);

iniziative di assistenza e formazione, da realizzare mediante stipula di apposite convenzioni con Società specializzate (lire 2.500 milioni nell'anno 1997 e lire 5.000 milioni a decorrere dal 1998);

articolo 39, comma 5: concessione di benefici ai genitori adottivi: riduzione dell'imponibile IRPEF, nella misura del 50 per cento dei costi sostenuti per la procedura di adozione, astensione dal lavoro, ai sensi dell'articolo 4 della legge 9 dicembre 1977, n. 903; diritto ad un congedo non retribuito fino a tre mesi.

Tenuto conto della previsione di duemila adozioni internazionali annue, delle spese da sostenere per la procedura di adozione, e dell'indicato periodo di congedo, viene prevista una spesa di 1.500 milioni nell'anno 1997 e di 3.000 milioni a decorrere dal 1998.

Pertanto, l'onere annuo a decorrere dal 1997, a carico del bilancio dello Stato, da iscrivere nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, è il seguente:

(milioni di lire)

	Anno 1997	Anno 1998	Anno 1999
Art. 38, comma 2	100	200	200
Art. 39	4.000	8.000	8.000
Art. 39, comma 5	1.500	3.000	3.000
Totale	5.600	11.200	11.200

Si fa presente, infine, che le ipotesi assunte per il calcolo degli oneri derivanti dal disegno di legge, relativamente all'utilizzo degli esperti, al funzionamento e attività operative dell'Autorità, alle traduzioni, nonchè alla concessione dei benefici agli interessati costituiscono riferimenti inderogabili ai fini dell'attuazione dell'indicato provvedimento.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, aperta alla firma a l'Aja il 29 maggio 1993.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione indicata all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 46 della Convenzione.

Art. 3.

1. Il Capo I del titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori) è sostituito dal seguente:

«Capo I. - DELL'ADOZIONE DI MINORI STRANIERI.

Art. 29. - 1. Le persone residenti stabilmente in Italia, se intendono adottare un minore straniero, presentano dichiarazione di disponibilità al tribunale per i minorenni del distretto in cui hanno la residenza o in cui hanno fissato la residenza della famiglia ai sensi dell'articolo 144 del codice civile.

2. Il tribunale per i minorenni, se non ritiene di dover pronunciare immediatamente decreto di inidoneità per manifesta carenza di requisiti, trasmette copia della dichiarazione di disponibilità ai servizi degli enti locali.

3. I servizi socio-assistenziali degli enti locali singoli o associati, con la collaborazione dei servizi competenti delle aziende

sanitarie e ospedaliere, svolgono le seguenti attività:

a) informazione sull'adozione internazionale, sulle procedure adozionali, sugli enti autorizzati e sulle altre forme di solidarietà nei confronti dei minori in difficoltà, anche in collaborazione con gli enti autorizzati;

b) preparazione all'adozione, anche in collaborazione con gli enti autorizzati;

c) acquisizione di elementi sull'idoneità psicologica, sociale, familiare e sanitaria degli aspiranti all'adozione;

d) individuazione delle capacità degli aspiranti a rispondere nel modo più adeguato alle esigenze di uno o più minori alle eventuali caratteristiche particolari degli stessi.

4. I servizi trasmettono al tribunale per i minorenni, in esito all'attività svolta, una relazione completa di tutti gli elementi indicati al comma 3, entro i sei mesi successivi alla trasmissione della dichiarazione di disponibilità.

5. Dal momento dell'ingresso in Italia e per almeno un anno, ai fini di una corretta integrazione familiare e sociale, i servizi di cui al comma 3 con la collaborazione con gli enti autorizzati assistono i genitori adottivi e il minore. Essi riferiscono al tribunale per i minorenni sull'andamento dell'inserimento segnalando le eventuali difficoltà per gli opportuni interventi.

Art. 30. - 1. Il tribunale per i minorenni, ricevuta la relazione dei servizi, sente gli aspiranti all'adozione anche a mezzo di un giudice delegato, dispone se necessario gli opportuni approfondimenti e pronunzia entro i tre mesi successivi, in camera di consiglio, decreto attestante la sussistenza ovvero l'insussistenza dei requisiti per adottare.

2. Il decreto di idoneità ad adottare, contenente specifiche indicazioni per l'abbinamento, ha efficacia per due anni prorogabili per un periodo non superiore a due anni con decreto del tribunale per i minorenni.

Esso è trasmesso, immediatamente, con copia della relazione e della documentazione esistenti in atti all'Alta Commissione per l'adozione internazionale di cui all'articolo 38, di seguito indicata come Alta Commissione, e all'ente autorizzato indicato dagli aspiranti all'adozione.

3. Il provvedimento di revoca della dichiarazione di idoneità per cause sopravvenute viene comunicato immediatamente all'Alta Commissione e all'ente autorizzato di cui al comma 2.

4. Il decreto di idoneità ovvero di inidoneità e quello di eventuale successiva revoca sono ricorribili in Cassazione per violazione di norme di diritto o difetto o contraddittorietà di motivazione.

Art. 31. - *1.* L'ente autorizzato che ha ricevuto dagli aspiranti adottanti l'incarico di curare la procedura di adozione:

a) informa gli aspiranti sulle procedure che inizierà e sulle concrete prospettive adozionali;

b) svolge le pratiche di adozione presso l'autorità straniera competente, trasmettendo alla stessa le domande di adozione unitamente ai decreti di idoneità ed alle relazioni ad essi allegate affinché l'autorità straniera formuli le proposte di abbinamento;

c) informa gli aspiranti adottanti della proposta di abbinamento e li assiste in tutte le attività da svolgere nel Paese straniero;

d) riceve il consenso scritto degli aspiranti adottanti, ne autentica le firme e trasmette l'atto di consenso all'autorità straniera, svolgendo tutte le altre attività dalla stessa richieste;

e) riceve dall'autorità straniera attestazione della sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 4 della Convenzione e concorda con l'autorità straniera l'opportunità di procedere all'adozione; ove sia richiesto dallo Stato di origine, approva la decisione di affidare il o i minori ai futuri genitori adottivi;

f) informa immediatamente l'Alta Commissione, il tribunale per i minorenni e

i servizi dell'ente locale della decisione di affidamento dell'autorità straniera e richiede all'Alta Commissione, trasmettendo la documentazione necessaria, l'autorizzazione all'ingresso e alla residenza permanente del o dei minori in Italia;

g) certifica la data di inserimento del minore presso gli aspiranti all'adozione;

h) riceve dall'autorità straniera copia degli atti e della documentazione relativi al minore e li trasmette immediatamente al tribunale per i minorenni ed all'Alta Commissione;

i) vigila sulle modalità di trasferimento in Italia e si adopera affinché questo avvenga in compagnia degli adottanti o dei futuri adottanti;

l) svolge in collaborazione con i servizi dell'ente locale attività di sostegno del nucleo adottivo fin dall'ingresso del minore in Italia.

Art. 32. - *1.* I consolati italiani all'estero collaborano per quanto di competenza con gli enti autorizzati per il buon esito delle procedure di adozione.

2. Gli uffici consolari, dopo aver ricevuto formale comunicazione da parte dell'Alta Commissione ai sensi dell'articolo 39, comma 1, lettera h), rilasciano il visto di ingresso per adozione a beneficio del minore adottando.

Art. 33. - *1.* L'adozione internazionale ha nell'ordinamento italiano solo effetti legittimanti. L'Alta Commissione e l'ente autorizzato non possono convenire sull'opportunità di procedere all'adozione:

a) quando dalla documentazione trasmessa dall'autorità del Paese straniero non emerge chiaramente e irreversibilmente una situazione di abbandono del minore;

b) qualora nel Paese straniero l'adozione non abbia effetto legittimante, a meno che non siano accordati i consensi in relazione ad una adozione che produca lo scioglimento dei precedenti rapporti di parentela del minore.

Art. 34. - *1.* Qualora l'adozione sia stata già pronunciata nello Stato estero prima dell'arrivo del minore in Italia, il tribunale per i minorenni, previo accertamento della conformità all'ordine pubblico in relazione al superiore interesse del minore, ne autorizza la trascrizione nei registri di stato civile, se sussiste la certificazione di conformità prevista dall'articolo 23, comma 1, della Convenzione.

2. Qualora l'adozione debba perfezionarsi dopo l'arrivo del minore in Italia, il tribunale per i minorenni riconosce il provvedimento straniero come affidamento preadottivo se conforme all'ordine pubblico in relazione al superiore interesse del minore e, all'esito del periodo fissato per tale affidamento che decorre dall'effettivo inserimento del minore nella nuova famiglia, pronuncia l'adozione e ne dispone la trascrizione nei registri di stato civile ovvero revoca l'affidamento preadottivo e attua le disposizioni dell'articolo 21 della Convenzione.

3. Competente per la pronuncia dei provvedimenti è il tribunale per i minorenni del distretto in cui gli aspiranti adottanti hanno la residenza al momento dell'ingresso del minore in Italia.

4. Non si ha comunque conformità all'ordine pubblico in relazione al superiore interesse del minore, nei casi in cui:

a) il provvedimento di adozione non corrisponde ai requisiti di idoneità e capacità previsti dalla legge italiana per gli adottanti;

b) non sono state rispettate le indicazioni contenute nella dichiarazione di idoneità;

c) non è possibile la conversione in adozione legittimante;

d) l'adozione o l'affidamento stranieri non si sono realizzati tramite le autorità centrali e un ente autorizzato;

e) l'inserimento del minore nella famiglia adottiva si è manifestato contrario al suo interesse.

Art. 35. - *1.* Il minore introdotto nel territorio dello Stato sulla base di un provve-

dimento straniero di adozione o di affidamento a scopo di adozione gode, dal momento dell'ingresso, di tutti i diritti attribuiti al minore italiano in affidamento familiare.

2. Il minore adottato acquista la cittadinanza italiana per effetto della trascrizione del provvedimento di adozione nei registri dello stato civile.

Art. 36. - *1.* L'adozione internazionale dei minori provenienti da Stati che hanno ratificato la Convenzione dell'Aja per la tutela dei minori e la cooperazione internazionale o che nello spirito della Convenzione abbiano stipulato accordi bilaterali può avvenire solo con le procedure e gli effetti previsti dalla presente legge.

2. L'adozione o l'affidamento a scopo adottivo pronunciati in un Paese non aderente alla Convenzione nè firmatario di accordi bilaterali può essere dichiarata efficace come adozione in Italia a condizione che:

a) sia accertata la situazione di abbandono del minore straniero o il consenso dei genitori ad una adozione avente effetti legittimanti;

b) gli adottanti abbiano ottenuto il decreto di idoneità previsto dall'articolo 30 e le procedure adottive siano state effettuate con l'intervento dell'Alta Commissione e di un ente autorizzato;

c) siano state rispettate le indicazioni contenute nel decreto di idoneità.

3. L'adozione pronunciata dalla competente autorità straniera in favore di cittadini italiani aventi residenza abituale all'estero al momento dell'adozione viene riconosciuta ad ogni effetto in Italia con provvedimento del tribunale per i minorenni, purchè conforme ai principi della Convenzione.

4. Si considerano, ai fini della presente legge, italiani abitualmente residenti all'estero i cittadini iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) e stabilmente residenti nel Paese straniero da almeno due anni.

Art. 37. - 1. Le informazioni di carattere sanitario sul minore, sulla famiglia biologica e sulle esperienze di vita dell'adottando, sono comunicate agli aspiranti genitori adottivi dagli enti autorizzati prima della proposta di abbinamento.

2. Il tribunale dei minorenni che ha emesso i provvedimenti indicati dall'articolo 34 e l'Alta Commissione conservano le informazioni acquisite sull'origine del minore, sull'identità dei suoi genitori biologici e sull'anamnesi sanitaria del minore e della sua famiglia di origine.

3. I genitori adottivi sono tenuti ad informare il minore, appena possibile e nelle forme più adeguate, del suo stato di figlio adottivo e della sua provenienza nazionale e culturale.

4. Le informazioni concernenti l'identità dei genitori biologici possono essere fornite ai genitori adottivi la potestà genitoriale o all'adottato maggiore di età, solo se sussistono gravi e comprovati motivi, su autorizzazione del tribunale per minorenni ai sensi dell'articolo 28. L'autorizzazione, in ogni caso, non può essere concessa:

a) se i genitori biologici abbiano dichiarato di non volere essere nominati o abbiano manifestato il consenso all'adozione a condizione di rimanere anonimi;

b) se, fuori dei casi previsti alla lettera a), l'autorità straniera competente, consultata in merito, dichiari che l'informazione può provocare grave turbamento all'equilibrio sociale e psicologico dei genitori biologici.

Art. 38. - 1. Ai fini indicati dall'articolo 6 della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione internazionale in materia di adozione, fatta all'Aja il 29 maggio 1993, è costituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri l'Alta Commissione per le adozioni internazionali.

2. L'Alta Commissione è presieduta da un magistrato con esperienza nel settore

minorile nominato dal Ministro per la solidarietà sociale di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, e si compone di:

a) un rappresentante per ciascuna delle seguenti amministrazioni: Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari sociali; Ministeri di grazia e giustizia, affari esteri, interno, sanità;

b) un rappresentante della Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e un rappresentante della Conferenza Stato-città;

c) due esperti di comprovata e specifica esperienza in materia nominati con proprio decreto dal Ministro per la solidarietà sociale.

3. L'Alta Commissione si avvale di personale dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri e di altre amministrazioni.

Art. 39. - *1.* L'Alta Commissione per le adozioni internazionali:

a) collabora con le autorità centrali per le adozioni internazionali degli altri Stati, anche raccogliendo le informazioni necessarie, ai fini dell'attuazione delle convenzioni internazionali in materia di adozione;

b) promuove la stipula di accordi bilaterali in materia di adozione internazionale;

c) autorizza l'attività degli enti di cui all'articolo 41, vigila sul loro operato, revoca l'autorizzazione concessa nei casi di gravi inadempienze, insufficienze o violazioni delle norme della presente legge curando la tenuta del relativo Albo;

d) agisce al fine di assicurare l'omogenea diffusione degli enti autorizzati sul territorio nazionale e negli Stati di provenienza dei minori;

e) conserva tutti gli atti relativi alle procedure di adozione;

f) promuove la cooperazione fra i soggetti che operano nel campo dell'adozione internazionale e della protezione dei minori;

g) promuove iniziative di formazione per quanti operano o intendano operare nel campo dell'adozione;

h) autorizza l'ingresso e il soggiorno permanente in Italia del minore straniero adottato o affidato a scopo di adozione.

2. L'Alta Commissione attua incontri periodici con i rappresentanti degli enti autorizzati al fine di esaminare le problematiche emergenti e coordinare la programmazione degli interventi attuativi dei principi della Convenzione.

Art. 39-bis. - 1. È fatto divieto alle autorità consolari italiane di concedere il visto ed agli uffici di polizia di frontiera di consentire l'ingresso nel territorio dello Stato di minori stranieri a scopo di adozione al di fuori delle ipotesi previste dal presente Capo e senza la previa autorizzazione dell'Alta Commissione.

2. Coloro che hanno accompagnato alla frontiera un minore al quale non viene consentito l'ingresso in Italia provvedono a proprie spese al rimpatrio immediato del minore nel suo Paese d'origine.

Art. 39-ter. - 1. Le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle loro competenze:

a) concorrono a sviluppare una rete di servizi in grado di svolgere i compiti previsti dalla presente legge;

b) vigilano sul funzionamento delle strutture e dei servizi che operano nel territorio per l'adozione internazionale, al fine di garantire livelli adeguati di intervento;

c) promuovono la definizione di protocolli operativi e convenzioni fra enti autorizzati e servizi nonchè forme stabili di collegamento fra gli stessi e gli organi giudiziari minorili.

Art. 39-quater. - 1. Al fine di ottenere l'autorizzazione prevista dall'articolo 39, comma 1, lettera c), e per conservarla, gli enti debbono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere diretti e composti da persone con adeguata formazione e competenza nel campo dell'adozione internazionale e con idonee qualità morali;

b) utilizzare l'apporto di professionisti in campo sociale, giuridico e psicologico iscritti al relativo albo professionale che abbiano la capacità di sostenere la coppia prima, durante e dopo l'adozione;

c) disporre di una adeguata struttura organizzativa in Italia e nei Paesi in cui intendono operare;

d) non avere fini di lucro, assicurare una gestione contabile assolutamente trasparente anche sui costi necessari per l'espletamento della procedura ed una metodologia operativa corretta e verificabile;

f) non avere pregiudiziali discriminazioni nei confronti delle persone che intendono adottare;

g) essere partecipi di attività di promozione dei diritti dell'infanzia preferibilmente attraverso azioni di cooperazione allo sviluppo e di attuazione del principio di sussidiarietà dell'adozione internazionale nei Paesi di provenienza dei minori.

Art. 39-*quinqies*. - 1. Oltre a quanto previsto nell'articolo 10, comma 1, lettera l-bis), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, i genitori adottivi hanno diritto a fruire dei seguenti benefici:

a) astensione dal lavoro, ai sensi dell'articolo 6 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, anche se il minore adottato ha superato i sei anni di età;

b) congedo non retribuito di durata corrispondente al periodo di permanenza nello Stato straniero richiesto per l'adozione».

Art. 4.

1. Nell'articolo 10, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera l) è inserita la seguente:

l-bis) il 50 per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento

della procedura di adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nel Capo I del Titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184.

Art. 5.

1. All'articolo 40 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è aggiunto il seguente comma:

«Agli stranieri stabilmente residenti in Paesi che hanno ratificato la Convenzione fatta all'Aja il 29 maggio 1993, in luogo della procedura disciplinata dal comma 1 si applicano le procedure stabilite nella Convenzione per quanto riguarda l'intervento ed i compiti delle autorità centrali e degli enti autorizzati. Per il resto si applicano le disposizioni della presente legge».

2. All'articolo 41 della legge 4 maggio 1983, n. 183, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Nel caso di adozione di minore stabilmente residente in Italia da parte di cittadini stranieri residenti stabilmente in Paesi che hanno ratificato la Convenzione fatta all'Aja il 29 maggio 1993, le funzioni attribuite al console dal presente articolo sono svolte dall'autorità centrale straniera e dall'ente autorizzato».

Art. 6.

1. Dopo l'articolo 72 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è inserito il seguente:

«Art. 72-bis. - Chiunque svolge per conto di terzi pratiche inerenti all'adozione di minori stranieri senza avere previamente ottenuto l'autorizzazione prevista dall'articolo 39, comma 1, lettera c), è punito con la pena della reclusione fino ad un anno o della multa fino a lire tre milioni. Dette pene si applicano congiuntamente ai legali rappresentanti ed ai responsabili di associazioni o di agenzie costituite appositamente per trattare tali pratiche.

Le pene previste dal primo comma si applicano, diminuite, a coloro che si avvalgono, per l'adozione di minori stranieri dell'opera di associazioni, organizzazioni, enti o persone non autorizzati nelle forme di legge».

Art. 7.

1. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri, dell'interno, di grazia e giustizia, per la solidarietà sociale e della sanità, è data attuazione alle norme della presente legge riguardanti la costituzione e l'organizzazione dell'Alta Commissione, anche per quanto riguarda il contingente di personale, le relative qualifiche e le modalità di tenuta dell'Albo degli enti autorizzati.

2. L'Alta Commissione è costituita nei tre mesi successivi all'emanazione del regolamento di cui al comma 1.

Art. 8.

1. Le dichiarazioni di idoneità all'adozione ed i provvedimenti di adozione e di affidamento preadottivo pronunciati in data antecedente a quella di entrata in vigore della Convenzione conservano piena efficacia.

Art. 9.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 5.600 milioni per l'anno 1997 ed in lire 11.200 milioni annue a decorrere dal 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'anno 1997, parzialmente utilizzando,

quanto a lire 5.600 milioni per l'anno 1997, lire 1.200 milioni per l'anno 1998 e lire 11.200 milioni per l'anno 1999 l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri; quanto a lire 10.000 milioni per l'anno 1998 l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 10.

1. La presente legge entra in vigore il quarantacinquesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

2. Le disposizioni di attuazione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione internazionale in materia di adozione, aperta alla firma a l'Aja il 29 maggio 1993, contenute negli articoli 3, 4 e 6, hanno efficacia a partire dalla data di entrata in vigore della Convenzione stessa.

Convention sur la protection des enfants
et la coopération en matière d'adoption internationale

Les Etats signataires de la présente Convention,

Reconnaissant que, pour l'épanouissement harmonieux de sa personnalité, l'enfant doit grandir dans un milieu familial, dans un climat de bonheur, d'amour et de compréhension,

Rappelant que chaque Etat devrait prendre, par priorité, des mesures appropriées pour permettre le maintien de l'enfant dans sa famille d'origine,

Reconnaissant que l'adoption internationale peut présenter l'avantage de donner une famille permanente à l'enfant pour lequel une famille appropriée ne peut être trouvée dans son Etat d'origine,

Convaincus de la nécessité de prévoir des mesures pour garantir que les adoptions internationales aient lieu dans l'intérêt supérieur de l'enfant et le respect de ses droits fondamentaux, ainsi que pour prévenir l'enlèvement, la vente ou la traite d'enfants,

Désirant établir à cet effet des dispositions communes qui tiennent compte des principes reconnus par les instruments internationaux, notamment par la Convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant, du 20 novembre 1989, et par la Déclaration des Nations Unies sur les principes sociaux et juridiques applicables à la protection et au bien-être des enfants, envisagés surtout sous l'angle des pratiques en matière d'adoption et de placement familial sur les plans national et international (Résolution de l'Assemblée générale 41/85, du 3 décembre 1986),

Sont convenus des dispositions suivantes:

CHAPITRE I — CHAMP D'APPLICATION DE LA CONVENTION

Article 1

La présente Convention a pour objet:

- a d'établir des garanties pour que les adoptions internationales aient lieu dans l'intérêt supérieur de l'enfant et dans le respect des droits fondamentaux qui lui sont reconnus en droit international;
- b d'instaurer un système de coopération entre les Etats contractants pour assurer le respect de ces garanties et prévenir ainsi l'enlèvement, la vente ou la traite d'enfants;
- c d'assurer la reconnaissance dans les Etats contractants des adoptions réalisées selon la Convention.

Article 2

1 La Convention s'applique lorsqu'un enfant résidant habituellement dans un Etat contractant ("l'Etat d'origine") a été, est ou doit être déplacé vers un autre Etat contractant ("l'Etat d'accueil"), soit après son adoption dans l'Etat d'origine par des époux ou une personne résidant habituellement dans l'Etat d'accueil, soit en vue d'une telle adoption dans l'Etat d'accueil ou dans l'Etat d'origine.

2 La Convention ne vise que les adoptions établissant un lien de filiation.

Article 3

La Convention cesse de s'appliquer si les acceptations visées à l'article 17, lettre c, n'ont pas été données avant que l'enfant n'ait atteint l'âge de dix-huit ans.

CHAPITRE II - CONDITIONS DES ADOPTIONS INTERNATIONALES

Article 4

Les adoptions visées par la Convention ne peuvent avoir lieu que si les autorités compétentes de l'Etat d'origine:

a ont établi que l'enfant est adoptable;

b ont constaté, après avoir dûment examiné les possibilités de placement de l'enfant dans son Etat d'origine, qu'une adoption internationale répond à l'intérêt supérieur de l'enfant;

c se sont assurées

1) que les personnes, institutions et autorités dont le consentement est requis pour l'adoption ont été entourées des conseils nécessaires et dûment informées sur les conséquences de leur consentement, en particulier sur le maintien ou la rupture, en raison d'une adoption, des liens de droit entre l'enfant et sa famille d'origine,

2) que celles-ci ont donné librement leur consentement dans les formes légales requises, et que ce consentement a été donné ou constaté par écrit,

3) que les consentements n'ont pas été obtenus moyennant paiement ou contrepartie d'aucune sorte et qu'ils n'ont pas été retirés, et

4) que le consentement de la mère, s'il est requis, n'a été donné qu'après la naissance de l'enfant; et

d se sont assurées, eu égard à l'âge et à la maturité de l'enfant,

1) que celui-ci a été entouré de conseils et dûment informé sur les conséquences de l'adoption et de son consentement à l'adoption, si celui-ci est requis,

- 2) que les souhaits et avis de l'enfant ont été pris en considération,
- 3) que le consentement de l'enfant à l'adoption, lorsqu'il est requis, a été donné librement, dans les formes légales requises, et que son consentement a été donné ou constaté par écrit, et
- 4) que ce consentement n'a pas été obtenu moyennant paiement ou contrepartie d'aucune sorte.

Article 5

Les adoptions visées par la Convention ne peuvent avoir lieu que si les autorités compétentes de l'Etat d'accueil:

- a* ont constaté que les futurs parents adoptifs sont qualifiés et aptes à adopter;
- b* se sont assurées que les futurs parents adoptifs ont été entourés des conseils nécessaires; et
- c* ont constaté que l'enfant est ou sera autorisé à entrer et à séjourner de façon permanente dans cet Etat.

CHAPITRE III - AUTORITÉS CENTRALES ET ORGANISMES AGRÉÉS

Article 6

- 1 Chaque Etat contractant désigne une Autorité centrale chargée de satisfaire aux obligations qui lui sont imposées par la Convention.
- 2 Un Etat fédéral, un Etat dans lequel plusieurs systèmes de droit sont en vigueur ou un Etat ayant des unités territoriales autonomes est libre de désigner plus d'une Autorité centrale et de spécifier l'étendue territoriale ou personnelle de leurs fonctions. L'Etat qui fait usage de cette faculté désigne l'Autorité centrale à laquelle toute communication peut être adressée en vue de sa transmission à l'Autorité centrale compétente au sein de cet Etat.

Article 7

- 1 Les Autorités centrales doivent coopérer entre elles et promouvoir une collaboration entre les autorités compétentes de leurs Etats pour assurer la protection des enfants et réaliser les autres objectifs de la Convention.
- 2 Elles prennent directement toutes mesures appropriées pour:
 - a* fournir des informations sur la législation de leurs Etats en matière d'adoption et d'autres informations générales, telles que des statistiques et formules types;
 - b* s'informer mutuellement sur le fonctionnement de la Convention et, dans la mesure du possible, lever les obstacles à son application.

Article 8

Les Autorités centrales prennent, soit directement, soit avec le concours d'autorités publiques, toutes mesures appropriées pour prévenir les gains matériels indus à l'occasion d'une adoption et empêcher toute pratique contraire aux objectifs de la Convention.

Article 9

Les Autorités centrales prennent, soit directement, soit avec le concours d'autorités publiques ou d'organismes dûment agréés dans leur Etat, toutes mesures appropriées, notamment pour:

- a rassembler, conserver et échanger des informations relatives à la situation de l'enfant et des futurs parents adoptifs, dans la mesure nécessaire à la réalisation de l'adoption;
- b faciliter, suivre et activer la procédure en vue de l'adoption;
- c promouvoir dans leurs Etats le développement de services de conseils pour l'adoption et pour le suivi de l'adoption;
- d échanger des rapports généraux d'évaluation sur les expériences en matière d'adoption internationale;
- e répondre, dans la mesure permise par la loi de leur Etat, aux demandes motivées d'informations sur une situation particulière d'adoption formulées par d'autres Autorités centrales ou par des autorités publiques.

Article 10

Peuvent seuls bénéficier de l'agrément et le conserver les organismes qui démontrent leur aptitude à remplir correctement les missions qui pourraient leur être confiées.

Article 11

Un organisme agréé doit:

- a poursuivre uniquement des buts non lucratifs dans les conditions et limites fixées par les autorités compétentes de l'Etat d'agrément;
- b être dirigé et géré par des personnes qualifiées par leur intégrité morale et leur formation ou expérience pour agir dans le domaine de l'adoption internationale; et
- c être soumis à la surveillance d'autorités compétentes de cet Etat pour sa composition, son fonctionnement et sa situation financière.

Article 12

Un organisme agréé dans un Etat contractant ne pourra agir dans un autre Etat contractant que si les autorités compétentes des deux Etats l'ont autorisé.

Article 13

La désignation des Autorités centrales et, le cas échéant, l'étendue de leurs fonctions, ainsi que le nom et l'adresse des organismes agréés, sont communiqués par chaque Etat contractant au Bureau Permanent de la Conférence de La Haye de droit international privé.

CHAPITRE IV - CONDITIONS PROCÉDURALES DE L'ADOPTION INTERNATIONALE

Article 14

Les personnes résidant habituellement dans un Etat contractant, qui désirent adopter un enfant dont la résidence habituelle est située dans un autre Etat contractant, doivent s'adresser à l'Autorité centrale de l'Etat de leur résidence habituelle.

Article 15

1 Si l'Autorité centrale de l'Etat d'accueil considère que les requérants sont qualifiés et aptes à adopter, elle établit un rapport contenant des renseignements sur leur identité, leur capacité légale et leur aptitude à adopter, leur situation personnelle, familiale et médicale, leur milieu social, les motifs qui les animent, leur aptitude à assumer une adoption internationale, ainsi que sur les enfants qu'ils seraient aptes à prendre en charge.

2 Elle transmet le rapport à l'Autorité centrale de l'Etat d'origine.

Article 16

1 Si l'Autorité centrale de l'Etat d'origine considère que l'enfant est adoptable,

a elle établit un rapport contenant des renseignements sur l'identité de l'enfant, son adoptabilité, son milieu social, son évolution personnelle et familiale, son passé médical et celui de sa famille, ainsi que sur ses besoins particuliers;

b elle tient dûment compte des conditions d'éducation de l'enfant, ainsi que de son origine ethnique, religieuse et culturelle;

c elle s'assure que les consentements visés à l'article 4 ont été obtenus; et

d elle constate, en se fondant notamment sur les rapports concernant l'enfant et les futurs parents adoptifs, que le placement envisagé est dans l'intérêt supérieur de l'enfant.

2 Elle transmet à l'Autorité centrale de l'Etat d'accueil son rapport sur l'enfant, la preuve des consentements requis et les motifs de son constat sur le placement, en veillant à ne pas révéler l'identité de la mère et du père, si, dans l'Etat d'origine, cette identité ne peut pas être divulguée.

Article 17

Toute décision de confier un enfant à des futurs parents adoptifs ne peut être prise dans l'Etat d'origine que

- a si l'Autorité centrale de cet Etat s'est assurée de l'accord des futurs parents adoptifs;
- b si l'Autorité centrale de l'Etat d'accueil a approuvé cette décision, lorsque la loi de cet Etat ou l'Autorité centrale de l'Etat d'origine le requiert;
- c si les Autorités centrales des deux Etats ont accepté que la procédure en vue de l'adoption se poursuive; et
- d s'il a été constaté conformément à l'article 5 que les futurs parents adoptifs sont qualifiés et aptes à adopter et que l'enfant est ou sera autorisé à entrer et à séjourner de façon permanente dans l'Etat d'accueil.

Article 18

Les Autorités centrales des deux Etats prennent toutes mesures utiles pour que l'enfant reçoive l'autorisation de sortie de l'Etat d'origine, ainsi que celle d'entrée et de séjour permanent dans l'Etat d'accueil.

Article 19

- 1 Le déplacement de l'enfant vers l'Etat d'accueil ne peut avoir lieu que si les conditions de l'article 17 ont été remplies.
- 2 Les Autorités centrales des deux Etats veillent à ce que ce déplacement s'effectue en toute sécurité, dans des conditions appropriées et, si possible, en compagnie des parents adoptifs ou des futurs parents adoptifs.
- 3 Si ce déplacement n'a pas lieu, les rapports visés aux articles 15 et 16 sont renvoyés aux autorités expéditrices.

Article 20

Les Autorités centrales se tiennent informées sur la procédure d'adoption et les mesures prises pour la mener à terme, ainsi que sur le déroulement de la période probatoire, lorsque celle-ci est requise.

Article 21

- 1 Lorsque l'adoption doit avoir lieu après le déplacement de l'enfant dans l'Etat d'accueil et que l'Autorité centrale de cet Etat considère que le maintien de l'enfant dans la famille d'accueil n'est plus de son intérêt supérieur, cette Autorité prend les mesures utiles à la protection de l'enfant, en vue notamment:
 - a de retirer l'enfant aux personnes qui désiraient l'adopter et d'en prendre soin provisoirement;

b en consultation avec l'Autorité centrale de l'Etat d'origine, d'assurer sans délai un nouveau placement de l'enfant en vue de son adoption ou, à défaut, une prise en charge alternative durable; une adoption ne peut avoir lieu que si l'Autorité centrale de l'Etat d'origine a été dûment informée sur les nouveaux parents adoptifs;

c en dernier ressort, d'assurer le retour de l'enfant, si son intérêt l'exige.

2 Eu égard notamment à l'âge et à la maturité de l'enfant, celui-ci sera consulté et, le cas échéant, son consentement obtenu sur les mesures à prendre conformément au présent article.

Article 22

1 Les fonctions conférées à l'Autorité centrale par le présent chapitre peuvent être exercées par des autorités publiques ou par des organismes agréés conformément au chapitre III, dans la mesure prévue par la loi de son Etat.

2 Un Etat contractant peut déclarer auprès du dépositaire de la Convention que les fonctions conférées à l'Autorité centrale par les articles 15 à 21 peuvent aussi être exercées dans cet Etat, dans la mesure prévue par la loi et sous le contrôle des autorités compétentes de cet Etat, par des organismes ou personnes qui:

a remplissent les conditions de moralité, de compétence professionnelle, d'expérience et de responsabilité requises par cet Etat; et

b sont qualifiées par leur intégrité morale et leur formation ou expérience pour agir dans le domaine de l'adoption internationale.

3 L'Etat contractant qui fait la déclaration visée au paragraphe 2 informe régulièrement le Bureau Permanent de la Conférence de La Haye de droit international privé des noms et adresses de ces organismes et personnes.

4 Un Etat contractant peut déclarer auprès du dépositaire de la Convention que les adoptions d'enfants dont la résidence habituelle est située sur son territoire ne peuvent avoir lieu que si les fonctions conférées aux Autorités centrales sont exercées conformément au paragraphe premier.

5 Nonobstant toute déclaration effectuée conformément au paragraphe 2, les rapports prévus aux articles 15 et 16 sont, dans tous les cas, établis sous la responsabilité de l'Autorité centrale ou d'autres autorités ou organismes, conformément au paragraphe premier.

CHAPITRE V - RECONNAISSANCE ET EFFETS DE L'ADOPTION

Article 23

1 Une adoption certifiée conforme à la Convention par l'autorité compétente de l'Etat contractant où elle a eu lieu est reconnue de plein droit dans les autres Etats contractants. Le certificat indique quand et par qui les acceptations visées à l'article 17, lettre c, ont été données.

2 Tout Etat contractant, au moment de la signature, de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion, notifiera au dépositaire de la Convention l'identité et les fonctions de l'autorité ou des autorités qui, dans cet Etat, sont compétentes pour délivrer le certificat. Il lui notifiera aussi toute modification dans la désignation de ces autorités.

Article 24

La reconnaissance d'une adoption ne peut être refusée dans un Etat contractant que si l'adoption est manifestement contraire à son ordre public, compte tenu de l'intérêt supérieur de l'enfant.

Article 25

Tout Etat contractant peut déclarer au dépositaire de la Convention qu'il ne sera pas tenu de reconnaître en vertu de celle-ci les adoptions faites conformément à un accord conclu en application de l'article 39, paragraphe 2.

Article 26

1 La reconnaissance de l'adoption comporte celle

a du lien de filiation entre l'enfant et ses parents adoptifs;

b de la responsabilité parentale des parents adoptifs à l'égard de l'enfant;

c de la rupture du lien préexistant de filiation entre l'enfant et sa mère et son père, si l'adoption produit cet effet dans l'Etat contractant où elle a eu lieu.

2 Si l'adoption a pour effet de rompre le lien préexistant de filiation, l'enfant jouit, dans l'Etat d'accueil et dans tout autre Etat contractant où l'adoption est reconnue, des droits équivalents à ceux résultant d'une adoption produisant cet effet dans chacun de ces Etats.

3 Les paragraphes précédents ne portent pas atteinte à l'application de toute disposition plus favorable à l'enfant, en vigueur dans l'Etat contractant qui reconnaît l'adoption.

Article 27

1 Lorsqu'une adoption faite dans l'Etat d'origine n'a pas pour effet de rompre le lien préexistant de filiation, elle peut, dans l'Etat d'accueil qui reconnaît l'adoption conformément à la Convention, être convertie en une adoption produisant cet effet,

a si le droit de l'Etat d'accueil le permet; et

b si les consentements visés à l'article 4, lettres *c* et *d*, ont été ou sont donnés en vue d'une telle adoption.

2 L'article 23 s'applique à la décision de conversion.

CHAPITRE VI - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 28

La Convention ne déroge pas aux lois de l'Etat d'origine qui requièrent que l'adoption d'un enfant résidant habituellement dans cet Etat doive avoir lieu dans cet Etat ou qui interdisent le placement de l'enfant dans l'Etat d'accueil ou son déplacement vers cet Etat avant son adoption.

Article 29

Aucun contact entre les futurs parents adoptifs et les parents de l'enfant ou toute autre personne qui a la garde de celui-ci ne peut avoir lieu tant que les dispositions de l'article 4, lettres *a* à *c*, et de l'article 5, lettre *a*, n'ont pas été respectées, sauf si l'adoption a lieu entre membres d'une même famille ou si les conditions fixées par l'autorité compétente de l'Etat d'origine sont remplies.

Article 30

1 Les autorités compétentes d'un Etat contractant veillent à conserver les informations qu'elles détiennent sur les origines de l'enfant, notamment celles relatives à l'identité de sa mère et de son père, ainsi que les données sur le passé médical de l'enfant et de sa famille.

2 Elles assurent l'accès de l'enfant ou de son représentant à ces informations, avec les conseils appropriés, dans la mesure permise par la loi de leur Etat.

Article 31

Sous réserve de l'article 30, les données personnelles rassemblées ou transmises conformément à la Convention, en particulier celles visées aux articles 15 et 16, ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celles pour lesquelles elles ont été rassemblées ou transmises.

Article 32

1 Nul ne peut tirer un gain matériel indu en raison d'une intervention à l'occasion d'une adoption internationale.

2 Seuls peuvent être demandés et payés les frais et dépenses, y compris les honoraires raisonnables des personnes qui sont intervenues dans l'adoption.

3 Les dirigeants, administrateurs et employés d'organismes intervenant dans une adoption ne peuvent recevoir une rémunération disproportionnée par rapport aux services rendus.

Article 33

Toute autorité compétente qui constate qu'une des dispositions de la Convention a été méconnue ou risque manifestement de l'être en informe aussitôt l'Autorité centrale de l'Etat dont elle relève. Cette Autorité centrale a la responsabilité de veiller à ce que les mesures utiles soient prises.

Article 34

Si l'autorité compétente de l'Etat destinataire d'un document le requiert, une traduction certifiée conforme doit être produite. Sauf dispense, les frais de traduction sont à la charge des futurs parents adoptifs.

Article 35

Les autorités compétentes des Etats contractants agissent rapidement dans les procédures d'adoption.

Article 36

Au regard d'un Etat qui connaît, en matière d'adoption, deux ou plusieurs systèmes de droit applicables dans des unités territoriales différentes:

- a toute référence à la résidence habituelle dans cet Etat vise la résidence habituelle dans une unité territoriale de cet Etat;
- b toute référence à la loi de cet Etat vise la loi en vigueur dans l'unité territoriale concernée;
- c toute référence aux autorités compétentes ou aux autorités publiques de cet Etat vise les autorités habilitées à agir dans l'unité territoriale concernée;
- d toute référence aux organismes agréés de cet Etat vise les organismes agréés dans l'unité territoriale concernée.

Article 37

Au regard d'un Etat qui connaît, en matière d'adoption, deux ou plusieurs systèmes de droit applicables à des catégories différentes de personnes, toute référence à la loi de cet Etat vise le système de droit désigné par le droit de celui-ci.

Article 38

Un Etat dans lequel différentes unités territoriales ont leurs propres règles de droit en matière d'adoption ne sera pas tenu d'appliquer la Convention lorsqu'un Etat dont le système de droit est unifié ne serait pas tenu de l'appliquer.

Article 39

1 La Convention ne déroge pas aux instruments internationaux auxquels des Etats contractants sont Parties et qui contiennent des dispositions sur les matières réglées par la présente Convention, à moins qu'une déclaration contraire ne soit faite par les Etats liés par de tels instruments.

2 Tout Etat contractant pourra conclure avec un ou plusieurs autres Etats contractants des accords en vue de favoriser l'application de la Convention dans leurs rapports réciproques. Ces accords ne pourront déroger qu'aux dispositions des articles 14 à 16 et 18 à 21. Les Etats qui auront conclu de tels accords en transmettront une copie au dépositaire de la Convention.

Article 40

Aucune réserve à la Convention n'est admise.

Article 41

La Convention s'applique chaque fois qu'une demande visée à l'article 14 a été reçue après l'entrée en vigueur de la Convention dans l'Etat d'accueil et l'Etat d'origine.

Article 42

Le Secrétaire général de la Conférence de La Haye de droit international privé convoque périodiquement une Commission spéciale afin d'examiner le fonctionnement pratique de la Convention.

CHAPITRE VII - CLAUSES FINALES

Article 43

1 La Convention est ouverte à la signature des Etats qui étaient Membres de la Conférence de La Haye de droit international privé lors de sa Dix-septième session et des autres Etats qui ont participé à cette Session.

2 Elle sera ratifiée, acceptée ou approuvée et les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés auprès du Ministère des Affaires Etrangères du Royaume des Pays-Bas, dépositaire de la Convention.

Article 44

1 Tout autre Etat pourra adhérer à la Convention après son entrée en vigueur en vertu de l'article 46, paragraphe 1.

2 L'instrument d'adhésion sera déposé auprès du dépositaire.

3 L'adhésion n'aura d'effet que dans les rapports entre l'Etat adhérent et les Etats contractants qui n'auront pas élevé d'objection à son encontre dans les six mois après la réception de la notification prévue à l'article 48, lettre *b*. Une telle objection pourra également être élevée par tout Etat au moment d'une ratification, acceptation ou approbation de la Convention, ultérieure à l'adhésion. Ces objections seront notifiées au dépositaire.

Article 45

1 Un Etat qui comprend deux ou plusieurs unités territoriales dans lesquelles des systèmes de droit différents s'appliquent aux matières régies par cette Convention pourra, au moment de la signature, de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion, déclarer que la présente Convention s'appliquera à toutes ses unités territoriales ou seulement à l'une ou à plusieurs d'entre elles, et pourra à tout moment modifier cette déclaration en faisant une nouvelle déclaration.

2 Ces déclarations seront notifiées au dépositaire et indiqueront expressément les unités territoriales auxquelles la Convention s'applique.

3 Si un Etat ne fait pas de déclaration en vertu du présent article, la Convention s'appliquera à l'ensemble du territoire de cet Etat.

Article 46

1 La Convention entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l'expiration d'une période de trois mois après le dépôt du troisième instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation prévu par l'article 43.

2 Par la suite, la Convention entrera en vigueur:

a pour chaque Etat ratifiant, acceptant ou approuvant postérieurement, ou adhérent, le premier jour du mois suivant l'expiration d'une période de trois mois après le dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion;

b pour les unités territoriales auxquelles la Convention a été étendue conformément à l'article 45, le premier jour du mois suivant l'expiration d'une période de trois mois après la notification visée dans cet article.

Article 47

1 Tout Etat Partie à la Convention pourra dénoncer celle-ci par une notification adressée par écrit au dépositaire.

2 La dénonciation prendra effet le premier jour du mois suivant l'expiration d'une période de douze mois après la date de réception de la notification par le dépositaire. Lorsqu'une période plus longue pour la prise d'effet de la dénonciation est spécifiée dans la notification, la dénonciation prendra effet à l'expiration de la période en question après la date de réception de la notification.

Article 48

Le dépositaire notifiera aux Etats membres de la Conférence de La Haye de droit international privé, aux autres Etats qui ont participé à la Dix-septième session, ainsi qu'aux Etats qui auront adhéré conformément aux dispositions de l'article 44:

a les signatures, ratifications, acceptations et approbations visées à l'article 43;

b les adhésions et les objections aux adhésions visées à l'article 44;

c la date à laquelle la Convention entrera en vigueur conformément aux dispositions de l'article 46;

d les déclarations et les désignations mentionnées aux articles 22, 23, 25 et 45;

e les accords mentionnés à l'article 39;

f les dénonciations visées à l'article 47.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Convention.

FAIT à La Haye, le 29 mai 1993, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives du Gouvernement du Royaume des Pays-Bas et dont une copie certifiée conforme sera remise, par la voie diplomatique, à chacun des Etats membres de la Conférence de La Haye de droit international privé lors de la Dix-septième session, ainsi qu'à chacun des autres Etats ayant participé à cette session.

Traduzione non ufficiale**CONVENZIONE SULLA PROTEZIONE DEI MINORI E
SULLA COOPERAZIONE IN MATERIA DI ADOZIONE INTERNAZIONALE**

Gli Stati firmatari della presente Convenzione,

Riconoscendo che, per lo sviluppo armonioso della sua personalità, il minore deve crescere in un ambiente familiare, in un clima di felicità, d'amore e di comprensione,

Ricordando che ogni Stato dovrebbe adottare, con criterio di priorità, misure appropriate per consentire la permanenza del minore nella famiglia d'origine,

Riconoscendo che l'adozione internazionale può offrire l'opportunità di dare una famiglia permanente a quei minori per i quali non può essere trovata una famiglia idonea nel loro Stato di origine,

Convinti della necessità di prevedere misure atte a garantire che le adozioni internazionali si facciano nell'interesse superiore del minore e nel rispetto dei suoi diritti fondamentali, e che siano evitate la sottrazione, la vendita e la tratta dei minori,

Desiderando stabilire, a questo scopo, disposizioni comuni che tengano conto dei principi riconosciuti dagli strumenti internazionali, in particolare dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti del Minore del 20 novembre 1989, e dalla Dichiarazione delle Nazioni Unite sui Principi Sociali e Giuridici applicabili alla Protezione ed all'Assistenza ai Minori, con particolare riferimento alle prassi in materia di adozione e di affidamento familiare, sul piano nazionale e su quello internazionale (Risoluzione dell'Assemblea Generale 41/85 del 3 dicembre 1986),

Hanno convenuto le seguenti disposizioni:

CAPITOLO I - SFERA DI APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE

Art.1

La presente Convenzione ha per oggetto:

- a - di stabilire delle garanzie, affinché le adozioni internazionali si facciano nell'interesse superiore del minore e nel rispetto dei diritti fondamentali che gli sono riconosciuti nel diritto internazionale;
- b - d'instaurare un sistema di cooperazione fra gli Stati contraenti, al fine di assicurare il rispetto di queste garanzie e quindi prevenire la sottrazione, la vendita e la tratta dei minori;
- c - di assicurare il riconoscimento, negli Stati contraenti, delle adozioni realizzate in conformità alla Convenzione.

Art.2

- 1. La Convenzione si applica allorché un minore, residente abitualmente in uno Stato contraente ("Stato d'origine") è stato o deve essere trasferito in un altro Stato contraente ("Stato di accoglienza"), sia a seguito di adozione nello Stato d'origine da parte di coniugi o di una persona residente abitualmente nello Stato di accoglienza, sia in vista di tale adozione nello Stato di accoglienza o in quello di origine.
- 2. La Convenzione contempla solo le adozioni che determinano un legame di filiazione.

Art.3

La Convenzione cessa di applicarsi se i consensi previsti dall'art. 17 lett.c) non sono stati espressi prima che il minore compia l'età di diciotto anni.

CAPITOLO II - CONDIZIONI DELLE ADOZIONI INTERNAZIONALI

Art.4

Le adozioni contemplate dalla Convenzione possono aver luogo soltanto se le autorità competenti dello Stato d'origine:

- a - hanno stabilito che il minore è adottabile;
- b - hanno constatato, dopo aver debitamente vagliato le possibilità di affidamento del minore nello Stato d'origine, che l'adozione internazionale corrisponde al suo superiore interesse;
- c - si sono assicurate:

- 1) che le persone, istituzioni ed autorità, il cui consenso è richiesto per l'adozione, sono state assistite con la necessaria consulenza e sono state debitamente informate sulle conseguenze del loro consenso, in particolare per quanto riguarda il mantenimento o la cessazione, a causa dell'adozione, dei legami giuridici fra il minore e la sua famiglia d'origine;
 - 2) che tali persone, istituzioni ed autorità hanno prestato il consenso liberamente, nelle forme legalmente stabilite e che questo consenso è stato espresso o attestato per iscritto;
 - 3) che i consensi non sono stati ottenuti mediante pagamento o contropartita di alcun genere e non sono stati revocati; e
 - 4) che il consenso della madre, qualora sia richiesto, sia stato prestato solo successivamente alla nascita del minore; e
- d. si sono assicurate, tenuto conto dell'età e della maturità del minore,
- 1) che questi è stato assistito mediante una consulenza e che è stato debitamente informato sulle conseguenze dell'adozione e del suo consenso all'adozione, qualora tale consenso sia richiesto;
 - 2) che i desideri e le opinioni del minore sono stati presi in considerazione;
 - 3) che il consenso del minore all'adozione, quando è richiesto, è stato prestato liberamente, nelle forme legalmente stabilite, ed è stato espresso o constatato per iscritto; e
 - 4) che il consenso non è stato ottenuto mediante pagamento o contropartita di alcun genere.

Art.5

Le adozioni contemplate dalla Convenzione possono aver luogo soltanto se le autorità competenti dello Stato di accoglienza:

- a - hanno constatato che i futuri genitori adottivi sono qualificati e idonei per l'adozione;
- b - si sono assicurate che i futuri genitori adottivi sono stati assistiti con i necessari consigli; e
- c - hanno constatato che il minore è o sarà autorizzato ad entrare ed a soggiornare in permanenza nello Stato medesimo.

CAPITOLO III - AUTORITA CENTRALI E ORGANISMI ABILITATI

Art. 6

1. Ogni Stato contraente designa un'Autorità Centrale incaricata di svolgere i compiti che le sono imposti dalla Convenzione.
2. Gli Stati federali, gli Stati in cui sono in vigore diversi ordinamenti giuridici e gli Stati comprendenti unità territoriali autonome sono liberi di designare più di una Autorità Centrale, specificando l'estensione territoriale o soggettiva delle rispettive funzioni. Lo Stato che ha nominato più di un'Autorità Centrale designerà l'Autorità Centrale cui potrà essere indirizzata ogni comunicazione, per la successiva remissione all'Autorità Centrale competente nell'ambito dello Stato medesimo.

Art. 7

1. Le Autorità Centrali debbono cooperare fra loro e promuovere la collaborazione fra le autorità competenti dei loro Stati per assicurare la protezione dei minori e per realizzare gli altri scopi della Convenzione.
2. Esse prendono direttamente tutte le misure idonee per:
 - a - fornire informazioni sulla legislazione dei loro Stati in materia d'adozione, ed altre informazioni generali, come statistiche e formulari-tipo;
 - b - informarsi scambievolmente sul funzionamento della Convenzione e, per quanto possibile, eliminare gli ostacoli all'applicazione della medesima.

Art. 8

Le Autorità Centrali prendono, sia direttamente sia col concorso di pubbliche autorità, tutte le misure idonee a prevenire profitti materiali indebiti in occasione di una adozione e ad impedire qualsiasi pratica contraria agli scopi della Convenzione.

Art. 9

Le Autorità Centrali prendono, sia direttamente sia col concorso di pubbliche autorità o di organismi debitamente abilitati nel loro Stato, ogni misura idonea, in particolare per:

- a - raccogliere, conservare e scambiare informazioni relative alla situazione del minore e dei futuri genitori adottivi, nella misura necessaria alla realizzazione dell'adozione;

- b - agevolare, seguire ed attivare la procedura in vista dell'adozione;
- c - promuovere nei rispettivi Stati l'istituzione di servizi di consulenza per l'adozione e per la fase successiva all'adozione;
- d - scambiare rapporti generali di valutazione sulle esperienze in materia di adozione internazionale;
- e - rispondere, nella misura consentita dalla legge del proprio Stato, alle richieste motivate di informazioni su una particolare situazione d'adozione, formulate da altre Autorità Centrali o da autorità pubbliche .

Art.10

Possono ottenere l'abilitazione e conservarla solo quegli organismi che dimostrino la loro idoneità a svolgere correttamente i compiti che potrebbero essere loro affidati.

Art.11

Un organismo abilitato deve:

- a - perseguire solo scopi non lucrativi nelle condizioni e nei limiti fissati dalle autorità competenti dello Stato che concede l'abilitazione;
- b - essere diretto e gestito da persone che, per integrità morale, formazione o esperienza, sono qualificate ad agire nel campo dell'adozione internazionale;
- c - essere sottoposto alla sorveglianza di autorità competenti dello Stato medesimo, per quanto riguarda la sua composizione, il suo funzionamento e la sua situazione finanziaria.

Art.12

Un organismo abilitato in uno Stato contraente non potrà agire in un altro Stato se le autorità competenti di entrambi gli Stati non vi abbiano consentito.

Art.13

La designazione delle Autorità Centrali e, se del caso, l'estensione delle loro funzioni, come pure la denominazione e l'indirizzo degli organismi abilitati sono comunicati da ogni Stato contraente all'Ufficio Permanente della Conferenza de l'Aja di diritto internazionale privato.

CAPITOLO IV-CONDIZIONI PROCEDURALI DELL'ADOZIONE INTERNAZIONALE

Art.14

Le persone residenti abitualmente in uno Stato contraente, che desiderano adottare un minore con residenza abituale in un altro Stato contraente, debbono rivolgersi all'Autorità Centrale dello Stato in cui esse risiedono abitualmente.

Art.15

1. Se ritiene che i richiedenti sono qualificati ed idonei per l'adozione, l'Autorità Centrale dello Stato di accoglienza redige una relazione contenente informazioni sulla loro identità, capacità legale ed idoneità all'adozione, sulla loro situazione personale, familiare e sanitaria, sul loro ambiente sociale, sulle motivazioni che li determinano, sulla loro attitudine a farsi carico di un'adozione internazionale, nonché sulle caratteristiche dei minori che essi sarebbero in grado di accogliere.
2. Essa trasmette la relazione all'Autorità Centrale dello Stato d'origine.

Art.16

1. Se ritiene che il minore è adottabile, l'Autorità Centrale dello Stato d'origine:
 - a - redige una relazione contenente informazioni circa l'identità del minore, la sua adottabilità, il suo ambiente sociale, la sua evoluzione personale e familiare, l'anamnesi sanitaria del minore stesso e della sua famiglia, nonché circa le sue necessità particolari;
 - b - tiene in debito conto le condizioni di educazione del minore, la sua origine etnica, religiosa e culturale;
 - c - si assicura che i consensi previsti dall'art.4 sono stati ottenuti; e
 - d - constata, basandosi particolarmente sulle relazioni concernenti il minore ed i futuri genitori adottivi, che l'affidamento prefigurato é nel superiore interesse del minore.
2. Trasmette all'Autorità Centrale dello Stato di accoglienza la relazione sul minore, la prova dei consensi richiesti e le ragioni della sua decisione sull'affidamento, curando di non rivelare l'identità della madre e del padre se, nello Stato d'origine, tale identità non debba essere resa nota.

Art.17

La decisione di affidamento di un minore a futuri genitori adottivi può essere presa nello Stato d'origine soltanto a condizione che:

- a - l' Autorità Centrale di questo Stato si sia accertata del consenso dei futuri genitori adottivi;
- b - l' Autorità Centrale dello Stato di accoglienza abbia approvato la decisione di affidamento, allorché la legge di questo Stato o l' Autorità Centrale dello Stato d'origine lo richiedano;
- c - le Autorità Centrali di entrambi gli Stati siano concordi sul fatto che la procedura di adozione prosegua; e
- d - sia stato determinato, in conformità all' articolo 5, che i futuri genitori adottivi sono qualificati ed idonei all' adozione e che il minore é o sarà autorizzato ad entrare ed a soggiornare in permanenza nello Stato di accoglienza.

Art.18

Le Autorità Centrali di entrambi gli Stati effettuano i passi necessari per far ottenere al minore l' autorizzazione ad uscire dallo Stato d' origine, e quella d' ingresso e di residenza permanente nello Stato d' accoglienza.

Art.19

1. Il trasferimento del minore nello Stato di accoglienza può aver luogo solo se le condizioni fissate dall' articolo 17 si sono verificate.
2. Le Autorità Centrali di entrambi gli Stati si adoperano affinché il trasferimento avvenga in assoluta sicurezza, in condizioni appropriate e, se possibile, in compagnia dei genitori adottivi o dei futuri genitori adottivi.
3. Se il trasferimento non ha luogo, le relazioni indicate agli articoli 15 e 16 vengono restituite alle autorità mittenti.

Art.20

Le Autorità Centrali si tengono informate sulla procedura di adozione, sulle misure prese per condurla a termine e sullo svolgimento del periodo di prova, quando é richiesto.

Art.21

1. Allorché l'adozione deve aver luogo successivamente al trasferimento del minore nello Stato di accoglienza, l'Autorità Centrale di tale Stato, se ritiene che la permanenza del minore nella famiglia che lo ha accolto non é più conforme al superiore interesse di lui, prende le misure necessarie alla protezione del minore, particolarmente al fine di:
 - a - riprendere il minore dalle persone che desideravano adottarlo ed averne provvisoriamente cura;
 - b - di concerto con l'Autorità Centrale dello Stato d'origine, assicurare senza ritardo un nuovo affidamento per l'adozione del minore o, in difetto, una presa a carico alternativa durevole; l'adozione non può aver luogo se l'Autorità Centrale dello Stato d'origine non é stata debitamente informata circa i nuovi genitori adottivi;
 - c - come ultima ipotesi, provvedere al ritorno del minore, se il suo interesse lo richiede.
2. Il minore, tenuto particolarmente conto della sua età e della sua maturità, sarà consultato e, se del caso, sarà ottenuto il suo consenso sulle misure da prendere in conformità al presente articolo.

Art.22

1. Le funzioni conferite all'Autorità Centrale dal presente capitolo possono essere esercitate da autorità pubbliche o da organismi abilitati in conformità alle norme contenute nel capitolo III, nella misura consentita dalle leggi del suo Stato.
2. Qualunque Stato contraente può dichiarare al depositario della Convenzione che le funzioni conferite all'Autorità Centrale in virtù degli Articoli da 15 a 21 possono esser esercitate altresì in tale Stato, nella misura consentita dalla legge e sotto il controllo delle autorità statali competenti, da organismi o persone che:
 - a - soddisfino le condizioni di moralità, di competenza professionale, d'esperienza e di responsabilità richieste dallo Stato medesimo; e
 - b - siano, per integrità morale e formazione od esperienza, qualificate ad agire nel campo dell'adozione internazionale.
3. Lo Stato contraente che fa la dichiarazione prevista al comma 2, comunica regolarmente all'Ufficio Permanente della Conferenza de l'Aja di diritto internazionale privato i

Art.26

1. Il riconoscimento dell'adozione comporta quello:
 - a - del legame giuridico di filiazione tra il minore ed i suoi genitori adottivi;
 - b - della responsabilità parentale dei genitori adottivi nei confronti del minore;
 - c - della cessazione del legame giuridico preesistente di filiazione tra il minore, sua madre e suo padre, se l'adozione produce questo effetto nello Stato contraente in cui ha avuto luogo.
2. Se l'adozione ha l'effetto di porre fine ad un legame giuridico preesistente di filiazione tra il minore ed i suoi genitori, il minore gode nello Stato di accoglienza ed in ogni altro Stato contraente in cui l'adozione è riconosciuta, di diritti equivalenti a quelli risultanti da un'adozione che produca tale effetto in ciascuno di questi Stati.
3. I commi precedenti non pregiudicano l'applicazione di qualunque disposizione più favorevole al minore, in vigore nello Stato contraente che riconosce l'adozione.

Art.27

1. L'adozione fatta nello Stato d'origine, se non ha per effetto di porre fine al legame preesistente di filiazione, può essere convertita, nello Stato di accoglienza che la riconosce in conformità alla Convenzione, in una adozione che produce questo effetto,
 - a - se l'ordinamento giuridico dello Stato di accoglienza lo consente; e
 - b - se i consensi previsti dall'articolo 4, lettere c) e d), sono stati o sono prestati in considerazione di una tale adozione.
2. Alla decisione di conversione dell'adozione si applica l'articolo 23.

CAPITOLO VI - DISPOSIZIONI GENERALI

Art.28

La Convenzione non deroga alle leggi dello Stato d'origine, che richiedono che l'adozione di un minore residente abitualmente in tale Stato deve aver luogo nel suo territorio o che proibisca l'affidamento del minore nello Stato di accoglienza o il suo trasferimento verso questo Stato prima dell'adozione.

nomi e gli indirizzi degli organismi e delle persone interessati.

4. Uno Stato contraente può dichiarare al depositario della Convenzione che le adozioni dei minori residenti abitualmente sul suo territorio possono aver luogo solo se le funzioni conferite alle Autorità Centrali sono esercitate in conformità al primo comma.
5. Anche se è stata fatta la dichiarazione indicata al comma 2, le relazioni previste dagli articoli 15 e 16 sono, in ogni caso, redatte sotto la responsabilità dell'Autorità Centrale o di altre autorità o organismi, in conformità al primo comma.

CAPITOLO V - RICONOSCIMENTO ED EFFETTI DELL'ADOZIONE

Art.23

1. L'adozione certificata conforme alla Convenzione, dall'autorità competente dello Stato contraente in cui ha avuto luogo, è riconosciuta di pieno diritto negli altri Stati contraenti. Il certificato indica quando e da chi i consensi indicati all'art. 17, lettera c, sono stati prestati.
2. Ogni Stato contraente, al momento della firma, della ratifica, dell'accettazione, dell'approvazione o dell'adesione, notifica al depositario della Convenzione l'identità e le funzioni dell'autorità o delle autorità che, in tale Stato, sono competenti a rilasciare il certificato. Notifica, altresì, qualsiasi modifica nella designazione di queste autorità.

Art.24

Il riconoscimento dell'adozione può essere rifiutato da uno Stato contraente solo se essa è manifestamente contraria all'ordine pubblico, tenuto conto dell'interesse superiore del minore.

Art.25

Ogni Stato contraente può dichiarare al depositario della Convenzione di non essere tenuto a riconoscere, in base a questa, le adozioni fatte in conformità ad un accordo concluso in applicazione dell'art. 39, comma 2.

Art.29

Nessun contatto può aver luogo fra i futuri genitori adottivi ed i genitori del minore o qualsiasi altra persona che ne abbia la custodia, fino a quando non sono soddisfatte le condizioni previste dell'articolo 4, lettere da a) a c), e dell'articolo 5 lettera a), salvo se l'adozione abbia luogo fra i membri della stessa famiglia o se siano osservate le condizioni fissate dall'autorità competente dello Stato d'origine.

Art.30

1. Le autorità competenti di ciascuno Stato contraente conservano con cura le informazioni in loro possesso sulle origini del minore, in particolare quelle relative all'identità della madre e del padre ed i dati sui precedenti sanitari del minore e della sua famiglia.
2. Le medesime autorità assicurano l'accesso del minore o del suo rappresentante a tali informazioni, con l'assistenza appropriata, nella misura consentita dalla legge dello Stato.

Art.31

Salvo quanto previsto dall'art.30, i dati personali raccolti o trasmessi in conformità alla Convenzione, in particolare quelli indicati agli articoli 15 e 16, non possono essere utilizzati a fini diversi da quelli per cui sono stati raccolti o trasmessi.

Art.32

1. Non è consentito alcun profitto materiale indebito in relazione a prestazioni per una adozione internazionale.
2. Possono essere richiesti e pagati soltanto gli oneri e le spese, compresi gli onorari, in misura ragionevole, dovuti alle persone che sono intervenute nell'adozione.
3. I dirigenti, gli amministratori e gli impiegati degli organismi che intervengono nell'adozione non possono ricevere una remunerazione sproporzionata in rapporto ai servizi resi.

Art.33

Quando un'autorità competente constata che una disposizione della Convenzione è stata trasgredita o rischia chiaramente di esserlo, ne informa subito l'Autorità Centrale dello Stato cui essa appartiene. L'Autorità Centrale ha la responsabilità di curare che siano applicate le misure opportune.

Art.34

Se l'Autorità competente dello Stato destinatario di un documento lo richiede, questo deve essere tradotto, con certificazione di conformità all'originale. Le spese di traduzione, salvo se diversamente stabilito, sono a carico dei futuri genitori adottivi.

Art.35

Le autorità competenti degli Stati contraenti trattano le procedure di adozione in modo sollecito.

Art.36

Riguardo a quegli Stati che hanno, in materia di adozione, due o più sistemi di diritto, applicabili in differenti unità territoriali:

- a - qualsiasi riferimento alla residenza abituale nello Stato s'intende fatto alla residenza abituale in una unità territoriale di questo Stato ;
- b - qualsiasi riferimento alla legge dello Stato s'intende fatto alla legge in vigore nell'unità territoriale pertinente;
- c - qualsiasi riferimento alle autorità competenti o alle autorità pubbliche dello Stato s'intende fatto alle autorità abilitate ad agire nell'unità territoriale pertinente;
- d - qualsiasi riferimento agli organismi abilitati dello Stato s'intende fatto agli organismi abilitati nell'unità territoriale pertinente.

Art.37

Quando uno Stato ha, in materia di adozione, due o più sistemi di diritto, applicabili a differenti categorie di persone, ogni riferimento alla legge di detto Stato s'intende fatto al sistema di diritto indicato dall'ordinamento dello Stato medesimo.

Art.38

Uno Stato in cui diverse unità territoriali abbiano proprie regole giuridiche in materia di adozione, non é tenuto ad applicare la Convenzione, qualora uno Stato con ordinamento giuridico unitario non fosse tenuta ad applicarla.

Art.39

1. La Convenzione non deroga agli strumenti internazionali ai quali degli Stati contraenti siano Parti e che contengono disposizioni sulle materie regolate dalla presente Convenzione, a meno che non sia diversamente dichiarato dagli Stati Parti di tali strumenti.
2. Ogni Stato contraente può concludere, con uno o più degli altri Stati contraenti, accordi tendenti a favorire l'applicazione della Convenzione nei loro reciproci rapporti. Tali accordi possono derogare solo alle disposizioni contenute negli articoli da 14 a 16 e da 18 a 21. Gli Stati che concludono simili accordi ne trasmettono una copia al depositario della Convenzione.

Art.40

Non è ammessa alcuna riserva alla Convenzione.

Art.41

La Convenzione è applicabile in ogni caso in cui la domanda, prevista dall'art. 14, sia pervenuta in epoca successiva all'entrata in vigore della Convenzione nello Stato di accoglienza ed in quello d'origine.

Art.42

Il Segretario Generale della Conferenza de l'Aja di diritto internazionale privato convoca periodicamente una Commissione speciale, al fine di valutare il funzionamento pratico della Convenzione.

CAPITOLO VII - CLAUSOLE FINALI

Art.43

1. La Convenzione è aperta alla firma degli Stati che erano Membri della Conferenza de L'Aja di diritto internazionale privato al momento della Diciassettesima Sessione e degli altri Stati che hanno partecipato a tale Sessione.
2. Essa sarà ratificata, accettata o approvata e gli strumenti di ratifica, di accettazione e di approvazione saranno depositati presso il Ministero degli Affari Esteri del Regno dei Paesi Bassi, depositario della Convenzione.

Art. 44

1. Gli altri Stati potranno aderire alla Convenzione, successivamente alla sua entrata in vigore, ai sensi dell'articolo 46, comma 1.
2. Lo strumento di adesione sarà depositato presso il depositario.
3. L'adesione avrà effetto soltanto nei rapporti fra lo Stato aderente e gli Stati contraenti che non abbiano sollevato obiezioni nei confronti di essa nel termine di sei mesi dalla ricezione della notifica prevista dall'art. 48, lettera b). Tale eventuale obiezione potrà altresì essere sollevata da qualsiasi Stato al momento della ratifica, dell'accettazione o dell'approvazione della Convenzione, successive all'adesione. Tali obiezioni vanno notificate al depositario.

Art. 45

1. Uno Stato che comprende due o più unità territoriali, nelle quali differenti ordinamenti giuridici si applicano alle materie contemplate dalla presente Convenzione, può, al momento della firma, della ratifica, dell'accettazione, dell'approvazione o dell'adesione, dichiarare che la presente Convenzione si applica a tutte le unità territoriali o soltanto ad una o ad alcune di esse, e può in qualsiasi momento modificare tale dichiarazione facendone una nuova.
2. Queste dichiarazioni sono notificate al depositario ed indicano espressamente le unità territoriali in cui la Convenzione si applica.
3. Se uno Stato non fa alcuna dichiarazione ai sensi del presente articolo, la Convenzione si applica ~~a tutte le unità territoriali di detto Stato.~~

Art. 46

1. La Convenzione entra in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dopo il deposito del terzo strumento di ratifica, di accettazione o d'approvazione previsto dall'articolo 43.
2. In seguito la Convenzione entrerà in vigore:
 - a - per ogni Stato che la ratifica, l'accetta o l'approva posteriormente, o che vi aderisce, il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dopo il deposito del proprio strumento di ratifica, d'accettazione, d'approvazione o di adesione;

- b - per le unità territoriali cui la Convenzione sia stata estesa in conformità all'articolo 45, il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dopo la notifica prevista in detto articolo.

Art.47

1. Ogni Stato Parte alla Convenzione può denunciarla mediante notifica indirizzata per iscritto al depositario.
2. La denuncia avrà effetto dal primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di dodici mesi dopo la data di ricevimento della notifica da parte del depositario. Se è specificato nella notifica un periodo più lungo perché abbia efficacia la denuncia, questa avrà effetto allo scadere del periodo in questione, dopo la data di ricevimento della notifica.

Art.48

Il depositario notifica agli Stati membri della Conferenza de L'Aja di diritto internazionale privato, agli altri Stati che hanno partecipato alla Diciassettesima Sessione, e agli Stati che hanno aderito in conformità alle disposizioni dell'articolo 44:

- a - le firme, le ratifiche, le accettazioni e le approvazioni indicate all'articolo 43;
- b - le adesioni e le obiezioni alle adesioni indicate all'articolo 44;
- c - la data in cui la Convenzione entrerà in vigore in conformità alle disposizioni dell'articolo 46;
- d - le dichiarazioni e le designazioni menzionate agli articoli 22, 23, 25 e 45;
- e - gli accordi menzionati all'articolo 39;
- f - le denunce previste dall'articolo 47.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.

FATTO a L'Aja, il 29 maggio 1993, in francese e in inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare, che sarà depositato negli archivi del Governo del Regno dei Paesi Bassi, e di cui una copia certificata conforme sarà consegnata, per via diplomatica, a ciascun Stato che era Membro della Conferenza de L'Aja di diritto internazionale privato al momento della Diciassettesima Sessione, ed a ciascuno degli altri Stati che hanno partecipato a tale Sessione.

